

TORNATA DELL'8 APRILE 1853.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Seguito della discussione del progetto di legge pel riordinamento dell'imposta sulle arti, professioni, industria e commercio — Sospensione degli articoli 4 e 6, e approvazione dei 5 e 7 — Emendamento del ministro delle finanze all'articolo 8 — Osservazioni dei deputati Mantelli, Bottone, Sineo, Chiarle, e Cavour Gustavo relatore — Approvazione dell'articolo 8 emendato — Emendamenti del Ministero, e del deputato Bonavera all'articolo 9 — Sospensione degli articoli 9 e 10 — Approvazione dell'articolo 11 e sospensione dei seguenti, fino al 24 — Approvazione dell'articolo 24 — Obbiezioni del deputato Bottone all'articolo 25 — Emendamento del deputato Pescatore — Osservazioni dei deputati Cavour Gustavo e Blanc, e del ministro delle finanze — Approvazione dell'articolo 25 emendato — Obbiezione e proposta del deputato Valerio all'articolo 26 — Parlano il ministro delle finanze, ed i deputati Notta, Despigne, Cavour Gustavo e Pescatore — Reiezione dell'aggiunta Valerio, ed approvazione dell'articolo 26 della Commissione — Aggiunta del Ministero all'articolo 27 — Sospensione del medesimo, e approvazione degli articoli 28, 29 e 32 — Obbiezioni del deputato Bonavera sugli articoli 31 e 33 — Risposta del ministro delle finanze, e del relatore — Rinvio alla Commissione.*

La seduta è aperta alle ore 1 e 1/2 pomeridiane.

AIRENTI, segretario, dà lettura del processo verbale, ed espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate alla Camera:

§116. Canese Giovanni, della Spezia, invalido, già soldato sotto l'impero francese, si rivolge alla Camera affinché provveda che dal Ministero venga accolta la sua domanda diretta ad ottenere di essere reintegrato nella pensione assegnatagli da quel Governo.

§117. Battù Effisio, da Casalborgone, luogotenente nella milizia di quel comune, additando le principali cause che, a a parer suo, contribuiscono a rendere pressochè ovunque inosservata la legge 4 marzo 1848 della guardia nazionale, rassegna varie sue proposte sulla legge medesima allo scopo di riparare a tutti gli enunciati inconvenienti, e di rendere proficua al paese siffatta importantissima istituzione.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La Camera non essendo in numero, si procede all'appello nominale.

(Da questo risultano assenti i seguenti deputati):

Agnès — Angius — Arconati — Arnulfo — Avigdor — Barbavara — Barbier — Bastian — Benso Giacomo — Berghini — Bersani — Biancheri — Bianchi Alessandro — Blanc — Bolmida — Bona — Bon-Compagni — Bolta — Brofferio — Bronzini — Buraggi — Campana — Carta — Casaretto — Cavour Camillo — Chapperon — Chiò — Correnti — D'Aviernoz — Decastro — Del Carretto — Duverger — Favrat — Galli — Gallina — Galvagno — Gandolfi — Garelli — Garibaldi — Gerbino Felice — Gianoglio — Girod — Grixoni — Guglianetti — Iosti — Jacquier — Justin — La Marmora — Lanza — Leotardi — Louaraz — Martini — Mathieu — Mellana — Mezzena — Michelini — Mengellaz — Paleocapa —

Pellegrini — Pernigotti — Pescatore — Petitti — Polleri — Ponza di San Martino — Radice — Ravina — Ricci Vincenzo — Rulfi — Rusca — Sanna-Sanna — Sauli — Serra Orso — San Giust — Spino'a — Tecchio — Valerio — Zirio.

La Camera essendo ora in numero, sottopongo alla sua approvazione il processo verbale della tornata precedente.

(È approvato.)

Il deputato Siotto-Pintor, per ragioni di famiglia, scrive chiedendo un congedo di 60 giorni.

(La Camera accorda.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER IL RIORDINAMENTO DELL'IMPOSTA SULLE ARTI, PROFESSIONI, INDUSTRIA E COMMERCIO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della legge relativa al riordinamento dell'imposta sull'industria e commercio e sulle professioni ed arti liberali.

La discussione era rimasta all'articolo 4, il quale è così concepito:

« Il diritto fisso è stabilito :

« 1° Per le professioni, industrie e commerci indicati nella tavola A, mediante tariffa generale di classi e con riguardo alla popolazione del luogo di esercizio;

« 2° Per le professioni, industrie e commerci indicati nelle tavole B e C per via di una tariffa particolare secondo la loro qualità, con riguardo pure alla popolazione e con distinzione ulteriore di gradi;

« 3° Per le professioni, industrie e commerci indicati nella tavola D con tariffe speciali in ragione degli strumenti di produzione e di altri segni, esprimenti l'entità dell'esercizio, e senza riguardo alla popolazione. »

Se la Camera volesse occuparsi immediatamente delle tabelle, io anzitutto aprirei la discussione su di esse; ma, siccome pare che la Commissione ed il Ministero siano d'accordo di sospenderla, finchè siano votati tutti gli articoli della legge, rispetto all'articolo testè letto non si dovrebbe dibattere che il principio.

È ben inteso però che, quando si accenna alle tabelle A, B, C ed alle altre, si riterranno soltanto per approvate quelle che in definitiva saranno votate dalla Camera.

Se pertanto alcuno non domanda la parola, ora si discuteranno solo i principii dell'articolo 4 e s'intenderà riservata la discussione delle tabelle.

CHIARLE. Io credo che, ove si voglia rimandare la discussione delle tabelle alla fine della legge, od almeno dopo che la Commissione si sarà adunata ed avrà esaminate le varie proposte che intendono fare gli oratori che hanno preso parte a questo dibattimento, sarebbe mestieri di sospendere anche la discussione sull'articolo 4. Non v'è alcun principio da votare in quest'articolo, poichè il principio si contiene nell'articolo 3 che fu già adottato. Parmi quindi opportuno di sospendere anche la votazione dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Faccio osservare che anche in quest'articolo si tratta di principii, perchè vuolsi stabilire una distinzione tra le industrie che debbono essere colpite da una tariffa generale.

SINEO. Appoggio la mozione dell'onorevole Chiarle, e domando che si sospenda la discussione dell'articolo 4, perchè questa discussione è essenzialmente connessa con quella delle tabelle; in questa si dovrà trattare la questione se si debba fare una distinzione tra le professioni nell'applicazione del diritto proporzionale: pare adunque che sia meglio riservare interamente questa questione.

PRESIDENTE. Per me non ho difficoltà che si riservi la discussione di quest'articolo dopo l'esame delle tabelle. Però sta sempre che qui vi ha una vera questione di principii, perchè si tratta di stabilire quali distinzioni vogliono farsi fra le categorie.

Del resto, ripeto, non faccio difficoltà a che si riservi questa discussione.

Rimanendo sospeso l'articolo 4, si passerà dunque all'articolo 5, di cui darò lettura:

« Le professioni, le industrie e commerci non enumerati nelle suddette tavole e non compresi nelle eccezioni speciali, saranno sottoposti al diritto fisso, secondo l'analogia delle operazioni e degli oggetti che li costituiscono.

« Questi diritti saranno fissati in massima dal ministro delle finanze, previo l'avviso del Consiglio di Stato, ed applicati ai singoli esercenti, giusta le norme della presente legge. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 6. Il collocamento degli esercenti contemplati nelle tavole B, C nei rispettivi gradi avrà luogo distintamente per ciascuna professione, ed in ognuna di esse non si potrà applicare il diritto fisso degli ultimi due gradi, senza che almeno un quarto dei rispettivi esercenti venga collocato nel secondo, ed un ottavo nel primo.

« Nel caso che il numero degli esercenti una stessa professione sia inferiore ad 8, ma superi il numero di 4, almeno uno di essi dovrà essere collocato in ciascuno dei tre primi gradi.

« Essendo il numero degli esercenti inferiore a 4, essi potranno ripartirsi rispettivamente ad uno ad uno anche nei gradi inferiori. »

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Domando la parola per una mozione d'ordine.

La Commissione ha avuto comunicazione di una proposta dell'onorevole deputato Vaerio, secondo la quale le professioni comprese nella tabella C non sarebbero soggette a calcolo secondo i gradi, e si adotterebbe a loro riguardo un altro sistema. La Commissione non ha ancora potuto deliberare sopra questa proposizione, che è grave, e merita di essere studiata. Chiederei perciò che in ogni caso fosse riservata questa questione, se cioè la tabella C deve essere menzionata dopo quella B, oppure se debba soltanto la tabella B essere soggetta all'applicazione del principio stabilito in quest'articolo.

PRESIDENTE. Questa questione si potrebbe rimandare dopo la discussione dell'articolo 9 con cui si collega.

Rimangono perciò sospesi gli articoli 4 e 6.

« Art. 7. Il censimento ufficiale servirà di base per l'applicazione del diritto fisso ragguagliato sulla popolazione numerica di ciascun comune. Non ostante qualunque aumento o diminuzione della medesima, non si farà luogo al cambiamento di classe se non a cominciare dall'anno successivo a quello in cui verrà promulgato un nuovo censimento; neppure si farà luogo a cambiamento di classe quando la differenza di popolazione non sia almeno di un decimo. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 8. Nei comuni la cui popolazione complessiva è di 5000 individui o più, gli esercenti dell'abitato principale pagheranno il diritto fisso portato dalla tariffa per la categoria cui i comuni appartengono, avuto soltanto riguardo alla popolazione agglomerata nell'abitato principale.

« Gli esercenti nei sobborghi, borgate o frazioni distanti 500 metri dall'abitato principale, pagheranno la tassa in ragione di popolazione, come se abitassero in comuni separati. »

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. La Commissione ha creduto dover introdurre una grave modificazione all'articolo 8.

Il Ministero aveva proposto che per quelle professioni le quali sono tassate a ragione di popolazione, dove questa non fosse tutta agglomerata, ma in parte sparsa nel territorio, si facesse una distinzione fra gli esercenti nel luogo principale e gli esercenti nel contado. Fin lì Ministero e Commissione sono perfettamente concordi, ed invero non sarebbe giusto nè ragionevole il far pagare chi esercita in una borgata, che fa parte di un comune molto popolato, ma che è distante da questo comune, che ha una esistenza sua propria, quanto si fa pagare dall'esercente principale. Evidentemente il negoziante che abita Torino deve pagare di più di quello che abita, per esempio, alla Madonna del Pilone; che anzi, riconosciuta la massima, la Commissione ha creduto doverla rendere meno larga di quanto lo fosse quella del Ministero. Il Ministero proponeva di considerare come una specie di comune indipendente tutte quelle abitazioni distanti di oltre 500 metri dall'abitato del luogo principale; invece la Commissione propone che questa distanza sia aumentata sino ai 500 metri.

Ma, dopo aver fatto in certo modo la parte del fisco, la Commissione viene a proporre una grave modificazione, ed è di non considerare la popolazione che deve regolare la tassa per un dato comune, se non quella reale agglomerata, e non più quella di tutto il comune.

A prima giunta questa proposta pare appoggiata ad un principio razionale e di stretta giustizia. Si può dire che le vendite che fa l'esercente (e questo si riferisce esclusivamente ai commercianti e non agl'industriali), sono in ragione della popolazione agglomerata in mezzo alla quale essi vivono, e che non si deve tenere conto della popolazione delle borgate distanti più di 500 metri.

Ma se questo ha un'apparenza di verità, io credo che in fatto le cose non procedano così.

E per vero gli abitanti dei borghi, che non distano dal luogo principale che 300 o anche 500 metri, per lo più fanno le loro provviste nel luogo principale (salvo per i bisogni giornalieri). Io credo che la massima parte delle persone che abitano i colli di Torino facciano le loro provviste non alla Madonna del Pilone, ma bensì nella capitale. Quindi l'importanza del commercio dei negozianti di Torino non è solo in ragione della popolazione agglomerata, ma è altresì in ragione della popolazione agglomerata più quella del territorio che ebcorre ai suoi mercati, ne' suoi magazzini e ne' suoi fondachi. Io credo quindi che i motivi di equità posti avanti dalla Commissione sono più apparenti che reali. Ed infatti io vedo che la Francia ha adottato un sistema analogo a quello proposto dal Ministero, e non so che questo sistema abbia mai suscitato seri reclami. L'articolo della legge francese a cui quello attualmente in discussione si riferisce è così concepito:

« Dans les communes de 5000 habitants, et au-dessus, les patentables exerçant dans la banlieue, des professions imposées en égard à la population, paieront le droit fixe d'après le tarif applicable à la population non agglomérée. »

E qui sancisce il principio che la Commissione ed il Ministero sono disposti ad accogliere. Ma, soggiunge poi la legge francese:

« Les patentables exerçant les dites professions dans les populations agglomérées paieront le droit fixe d'après le tarif imposable à la population totale. »

Io credo che il legislatore francese sia stato indotto ad adottare questo sistema non solo perchè in definitiva più conforme alla ragione ed alla giustizia, ma altresì perchè l'altro sistema incontrerebbe nella pratica numerose e forse invincibili difficoltà.

Ed invero, per poter applicare la disposizione della Commissione proposta sarebbe necessario di procedere ad un nuovo censimento di tutti i comuni, nel quale fosse distinta la popolazione agglomerata da quella sparsa nel territorio; sarebbe necessario dedurre dal censimento che abbiamo la popolazione non solo dei borghi, ma di tutte le abitazioni che si trovano nelle vicinanze delle città.

Quest'operazione, dove c'è un borgo, potrebbe fino ad un certo punto essere di non difficile esecuzione; ma dove non vi sono borghi, dove vi sono soltanto alcune abitazioni isolate, riescirà assai difficile, e non sarà certamente possibile attuarla prima che questa legge venga posta in pratica.

Inoltre si farebbe un'ingiustizia, poichè, dove non vi è borgo, egli è evidente che le case isolate dipendono da centro agglomerato per tutte le loro provviste. Quindi il commercio della parte agglomerata è assolutamente in relazione della popolazione totale.

Io credo adunque che non si abbia ad accettare la proposta della Commissione, ma che si debba tornare al concetto ministeriale. Solo, siccome forse la prima redazione lascia qualche cosa a desiderare, io proporrei di sostituire ad essa la seguente:

« Nei comuni la cui popolazione complessiva è di cinque

mila individui e più, gli esercenti nei sobborghi e nelle borgate distanti cinquecento o più metri dall'abitato principale pagheranno il diritto fisso in ragione della loro popolazione complessiva, come se formassero un comune separato.

« Gli esercenti nell'abitato principale pagheranno il diritto fisso in riguardo alla popolazione complessiva del comune. »

MANTELLI. La nuova redazione proposta dall'onorevole presidente del Consiglio è un mero cambiamento di parole, ma la sostanza è sempre la stessa. In questo caso dunque si parte dal principio che nel comune sparso in sobborghi gli esercenti nel luogo principale debbono pagare come se tutta la popolazione fosse ivi radunata. L'onorevole ministro delle finanze ritiene che le provviste si fanno nel luogo principale, e che l'esercizio dei negozianti si deve calcolare dallo sviluppo che prende il loro commercio in ragione della popolazione complessiva. Ma, a mio credere, il Ministero non studiò bene tutti i comuni, e principalmente quelli che consistono in un centro con piccole frazioni a non grandi distanze, e nei quali non si può dire che vi siano esercizi di qualche rilievo, e che tendano quindi ad un centro principale. Ma vi sono nel nostro Stato comuni che hanno delle frazioni considerevoli a distanze piuttosto grandi. Queste non fanno le provviste nel luogo principale appunto per la lontananza; prendo l'esempio da Alessandria, perchè la conosco di più, ma nello stesso caso si trovano pure Novara, Casale e altre molte città. In Alessandria la popolazione dell'abitato principale non arriva ai 20,000 abitanti, mentre quella dell'intero comune giunge ai 40,000: vi è dunque la differenza della metà; ma questi sobborghi hanno ciascheduno due o tre mila abitanti, e hanno depositi di tutte le cose necessarie alla loro consumazione. Quindi non dipendono dall'abitato principale, ma si provvedono direttamente sui mercati principali, a Torino o a Genova per generi coloniali, e in qualsiasi altra provincia per le stoffe e per altri generi.

E si noti che quando questi comuni volessero provvedersi in Alessandria non troverebbero il loro tornaconto, perchè abbiamo delle frazioni che sono più vicine a Novi e a Tortona che non a questa città. Abbiamo Castelferro che dista dieci miglia da Alessandria, ed è molto più vicino a Novi, e gli abitanti di tale borgata non fanno certo capo per le loro provviste ad Alessandria.

Questa agglomerazione è dunque più fittizia che reale, e data da un tempo immemorabile, fino da quando cioè Alessandria formava da sè un contado; ma la loro separazione per interessi materiali, per provviste, per distanze è tale che è impossibile stabilire che tutte queste frazioni importino al commercio di Alessandria ciò che importerebbero se le fossero vicine, e quando la popolazione loro non fosse così grande da provvedere a sè stessa le cose necessarie.

In questo caso dunque è impossibile ammettere che il commercio di Alessandria possa essere gravato per un'agglomerazione di popolazione, la quale non è realmente agglomerata col principale abitato. Essa non si serve per le provviste al principale abitato, nè può servirsi, perchè come l'ho detto, i vari borghi che compongono la città sono divisi da fiumi, e si servono perciò da altri comuni. Per esempio, le valli della Madonna e di San Bartolommeo sono più vicine a Valenza; i borghi di Fraschetta hanno la Bolmida frammezzo, e sono più vicini a Novi.

Dunque dico che, ammettendo il principio stabilito dall'articolo del Ministero, si verrebbe ad aggravare contro giustizia gli esercenti nell'abitato principale. È vero che la Commissione all'articolo 8 escluse l'idea proposta dal Ministero, ma faccio osservare, e credo che la Commissione non avrà

nulla ad obbiettarmi, che con quanto essa ha fatto non ha voluto separare l'abitato principale di quei sobborghi, specialmente di quelli che è indispensabile considerarli come facienti parte, ancorchè materialmente separati, dell'abitato principale, perchè la distanza è minima, perchè essi concorrono a provvedersi nel luogo principale, ed aveva quindi stabilito un limite ai punti di distanza nello stesso modo che questo limite venne stabilito in metri 500, perchè i sobborghi, borgate o frazioni non pagassero la tassa in ragione della popolazione principale, ma come se fossero separati.

Così veniva stabilito che, ove questi sobborghi non fossero a distanza di metri 500, in questo caso dovessero considerarsi agglomerati all'abitato principale.

Credo dunque che, se il signor ministro considererà che l'idea della Commissione non era di escludere l'abitato principale dai sobborghi, ma di tenere l'agglomerazione entro i limiti di 500 metri, come si è fatto in questo alinea, io credo, dico, che in questo caso sarà così tolto ogni pericolo che l'abitato principale non abbia ad essere sottoposto ad una tassa conveniente. Ma il voler estendere questa tassa sarebbe lo stesso che voler aggravare coloro che non traggono profitto dai sobborghi i quali nulla hanno di comune per gl'interessi materiali delle provviste coll'abitato principale.

In conseguenza io propongo l'aggiunta delle parole che la Commissione aveva ommesso, in questi termini: « avuto riguardo alla popolazione agglomerata nell'abitato principale, e ai sobborghi posti in distanza minore di 500 metri. »

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. L'onorevole deputato Mantelli riconosce che le obiezioni poste avanti dal Ministero contro la proposta della Commissione sarebbero valide se applicate alla massima parte dei comuni i quali non contano numerosi sobborghi nel loro territorio, e hanno invece soltanto case isolate di abitazione; ma dice che il Ministero non aveva avvertito esservi nel paese alcune città sul territorio delle quali trovansi popolazioni agglomerate le quali distano assai dal capoluogo del comune, e citava l'esempio della città di Alessandria. Quest'esempio non mi era ignoto, ed io vi aveva appunto pensato quando ho letto la proposta della Commissione.

Io noterò che questi casi sono assolutamente eccezionali, talmente che si può dire che si trovano in opposizione, se non alla lettera, allo spirito della legge comunale. Ed invero i principii che informano il nostro sistema comunale non vogliono che popolazioni, le quali hanno una certa importanza e costituiscono un corpo, siano riunite a comuni molto maggiori coi quali non hanno continue e necessarie relazioni.

Io reputo che lo stato del comune di Alessandria sia anormale, e che sarebbe desiderabile che venisse riformato in guisa che quelle agglomerazioni a cui accennava l'onorevole preopinante, le quali sono più vicine a Novi ed a Valenza che ad Alessandria, avessero un'esistenza propria, e fossero sollevate alla dignità di comune. Questo non tornerebbe forse a vantaggio della popolazione agglomerata, la quale può ripartire sopra il suo estesissimo territorio le spese che in massima parte vanno a beneficio di essa.

Quindi io dico a tali abitanti: se voi volete proseguire ad usufruttuare di uno stato eccezionale, se volete continuare ad avere un vastissimo territorio il quale sopporti in gran parte le spese che fate, sopportate allora le conseguenze di questo stato, pagate alquanto di più, poichè siete in uno stato anormale. Credo di poter sostenere questa tesi con tanto più di ragione che si parla quasi di cosa personale, e io mi trovo sotto questo rispetto in una condizione inversa a quella dell'onorevole Mantelli.

Io sono proprietario in una località che è aggregata ad un corpo molto maggiore, e da cui dista di parecchie miglia.

Si può dire che gl'interessi di questa frazione sono assolutamente sacrificati, e che sarebbe a desiderarsi che essa potesse costituirsi in comune. Il luogo principale ha evidentemente interesse a mantenere un'unione che fa sì che le spese sono divise su di un territorio assai vasto, mentre sono decretate dagli abitanti del capoluogo.

Se la disposizione adunque proposta dal Ministero avrà per effetto di rendere le grosse agglomerazioni meno tenaci nel mantenere un'unione che non torna sempre a beneficio di tutte le parti che costituiscono l'unione stessa, egli è evidente che, quando un'agglomerazione di cittadini costituisce una massa d'interessi tali che abbiano una certa importanza, questi debbono costituire un comune; è caso anormale che questa agglomerazione si trovi unita con un altro comune dal quale dista parecchie miglia, dal quale è divisa da fiumi così cospicui come il Tanaro e la Bormida, e non abbiano che relazioni poco frequenti col luogo principale, e finalmente che non abbiano che una parte secondaria nell'amministrazione dei propri loro affari.

Agli inconvenienti di quest'articolo si provvederà dunque coll'istituire tanti comuni quante sono le agglomerazioni che in ora costituiscono quelli che si chiamano ad Alessandria Corpi Santi. Così i comuni che si trovano nella stessa circostanza, come, per esempio, il comune di Chieri, avranno meno difficoltà ad acconsentire che le loro frazioni si costituiscano in comuni. Lo stesso accadrà in Novara ed in tutti quei paesi cui accennava l'onorevole preopinante, accadrà cioè l'emancipazione delle minori agglomerazioni di popolazioni rispetto alle agglomerazioni maggiori alle quali sono forzatamente in ora riunite.

Io penso quindi che le obiezioni tratte da alcuni casi speciali non debbono indurre la Camera a modificare così gravemente il principio generale, la cui giustizia non venne contestata dall'onorevole deputato Mantelli.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Bottone.

BOTTONE. Il signor ministro proporrebbe una modificazione all'articolo 8, secondo la quale gli esercenti dell'abitato principale dei comuni sarebbero tassati pel diritto fisso in ragione della popolazione totale del comune, senza riguardo alle frazioni separate dalla distanza di 500 metri. Io credo che la proposta della Commissione sia assai più giusta, imperocchè gli esercenti delle frazioni che, giusta la proposta della Commissione, distarebbero di 500 metri e più dal luogo principale, si sono appunto stabiliti in quelle frazioni perchè possono trarne un profitto.

Questo profitto certamente va a detrimento della località principale, onde non mi pare ragionevole che gli esercenti della località principale debbano pagare un diritto fisso ragguagliato alla totalità della popolazione del comune, e mi pare più equo che le popolazioni delle frazioni vengano detratte dalla popolazione dell'abitato principale. Perciò io insisterei perchè la Camera desse la preferenza alla proposta della Commissione.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Mantelli.

MANTELLI. Il signor presidente del Consiglio dei ministri ci ha cambiato nel suo secondo discorso la questione, e da una questione d'imposta che era ne ha fatto una di principio sulla formazione dei comuni.

Io prego l'onorevole signor presidente a restringersi a difendere l'imposta, perchè se si dovesse discutere quell'altra questione per vedere quale sia il miglior modo di costituire i comuni, non basterebbe questa né un'altra seduta. Intanto,

ritornando al principio, sta sempre fermo che egli riconosce (sia o non anomalo lo stato della popolazione nel modo in cui è distribuita quella del comune di Alessandria) che il luogo principale non serve ad alimentare i sobborghi i quali per le loro provviste e pel loro commercio, stante la loro posizione e distanza, si servono di altri centri. Quindi è evidentissimo che vi sarebbe un aggravio sugli abitanti principali di questo comune. E quest'ingiustizia si commetterebbe ove si adottasse il principio contenuto nell'articolo 8 proposto dal Ministero. Questo dunque è inconcusso, stabilito ed incontrastabile.

Qui il signor ministro ha cercato di divagare dalla questione, e disse: ma con questo non faremo un'ingiustizia, perchè costringeremo questi comuni, secondo lui anomali, a far sì che lascierebbero liberi i sobborghi, i quali si costituirebbero in comuni, e quindi si toglierebbe l'anomalia che egli scorge in ciò.

Io a questo riguardo prego il signor presidente del Consiglio dei ministri ad osservare che, se si trattasse questa questione, io sarei per tener fermo a che i comuni si facciano, per quanto è possibile, colla maggiore circoscrizione che si possa. Quanto più sono frazionati, quanto più sono divisi e ridotti, per così dire, a minime parti di popolazione, tanto meno i comuni hanno forza nella bilancia generale, non hanno neppure per sé il modo di sopperire alle spese di amministrazione; e se, parlando di Alessandria, si dovessero emancipare i 17 sobborghi di cui è composta, io credo che il signor ministro non saprebbe forse come trovar modo onde essi possano sopperire alle spese di amministrazione; e se vorrà per poco dare un'occhiata al bilancio del comune di Alessandria, vedrà che, mentre esso non ha mai percepito sui sobborghi un soprappiù delle contribuzioni che di due centesimi, e che quest'aumento non diede che 30,000 lire all'anno, spendeva per quelli più di 100,000 lire all'anno; cosicchè invece di far loro un favore, apporterebbe loro certamente un danno gravissimo. La città di Alessandria è ben contenta di avere con sé quei sobborghi, perchè provvede per essi come per il centro principale, e per l'istruzione, e per il servizio ecclesiastico, e per ciò che è indispensabile al benessere di quelle popolazioni; ma, ripeto, questa questione è affatto oziosa ove si tratta di stabilire la giustizia, che si richiede per quanto è possibile distributiva in leggi d'imposte.

Non si tratta qui di vedere se si debba o no costringere i sobborghi a diventare comuni, e viceversa, ma piuttosto, adottando il principio che è proclamato nel progetto ministeriale, di conglobare nella popolazione tanto i sobborghi quanto gli abitati principali, perchè in tal modo non si aggravano i commercianti delle località principali di una tassa a cui non possono per giustizia andare soggetti, perchè essi non approfittano dei sobborghi che sono posti a grande distanza e separati da ostacoli tali che impediscono alle medesime di ivi provvedersi.

Io perciò insisto nella redazione della Commissione.

SINEO. Io concorro nelle osservazioni fatte dai preopinanti. Era mio intendimento appunto di oppormi che venisse incidentalmente pregiudicata una gravissima questione quale è quella stata sollevata dal signor presidente del Consiglio.

È antichissimo nel nostro paese l'uso di promuovere divisioni e suddivisioni di comuni. Il Governo assoluto aveva riconosciuto che era di suo interesse di frazionare i comuni per scemarne l'importanza, e quindi nei due secoli ultimi scorsi moltissime furono le lettere patenti per creazione di nuovi

municipi. Io credo che il Governo costituzionale deve avere una tendenza precisamente contraria.

Se si vuol dare importanza alle autorità municipali, bisogna dar maggiore entità ai municipi. L'esperienza dimostra che molte cose necessarie sono trascurate nei piccoli comuni. È difficile che si possa provvedere sufficientemente all'istruzione elementare, che si possa organizzare bene la guardia nazionale, che si abbiano amministratori intelligenti, che si regolarizzino le mappe ed i catasti. Tutte queste cose facilmente si ottengono nelle grandi amministrazioni, difficilmente in piccoli comuni.

Quindi, senza voler entrare a discutere questa questione, che la Camera si persuaderà facilmente doversi eliminare, io dico che bisogna considerare il paese nello stato in cui è attualmente, non già in quella condizione cui si vorrebbe condurre.

Non è soltanto da considerarsi lo stato delle città come quelle di Alessandria e di Novara che hanno una grande estensione di territorio, bisogna anche aver riguardo a quei comuni rurali che hanno una grandissima popolazione estesa sopra un vasto territorio. Questi comuni qualche volta non hanno che un abitato principale con una piccolissima popolazione, e non hanno di che somministrare largo elemento all'industria ed al commercio, quantunque presentino un complesso di popolazione considerevole; perciò vanno alle città vicine per provvedersi quello di cui abbisognano.

PRESIDENTE. Il deputato Chiarle ha la parola.

CHIARLE. Io credo che quando si è redatto il primo alinea dell'articolo 8 non si sia a sufficienza posto mente al modo col quale sono formate le classi della tabella A. La graduazione in ragione della popolazione è fatta con grande differenza dall'una all'altra classe, così dalla prima alla seconda, da 30,000 si scende a 20,000 abitanti; dalla seconda alla terza, da 20,000 a 10,000 abitanti, e via dicendo.

L'emendamento Mantelli non avrebbe altro effetto che di rendere impossibile pel momento l'esecuzione della legge, imperocchè sarebbe necessario anzitutto procedere al censimento separato dei territori distanti oltre 500 metri dall'abitato principale, a raggiungere lo scopo che egli si propone.

Il deputato Mantelli ha già accennato da principio che era disposto ad accettare che s'inserisse nella prima parte di quest'articolo la distanza di 500 metri. Ora, se si ammettesse quest'aggiunta, ne conseguirebbe che, nemmeno per Alessandria, si avrebbe un'agglomerazione d'individui tali da far passare dalla seconda alla terza classe la città di Alessandria; bisognerebbe che la popolazione, la quale si trova al di là di 500 metri da Alessandria, ascendesse in complesso ad oltre 10,000 abitanti, e penso che l'onorevole Mantelli non vorrà sostenere che vi sia in Alessandria una popolazione agglomerata al di là di 500 metri la quale oltrepassi 10 mila abitanti...

MANTELLI. Domando la parola.

CHIARLE. È poi anche a ritenersi che il motivo per cui si è sinora insistito tanto sull'emendamento del deputato Mantelli si è perchè si confondono due cose affatto distinte; si crede che la tassa sia imposta in ragione di popolazione a tanto per capo, invece si assume per base la popolazione soltanto per stabilire le classi e graduare il diritto fisso e nulla più: noi non imponiamo a tanto per capo, come si è fatto nella legge delle gabelle rispetto alle provincie anticamente immuni, ma la popolazione si assume solamente come indicazione per determinare il diritto fisso.

Diffatti ho sentito dire da taluno che con quest'articolo si

fa pagare due volte la stessa tassa. Ciò sarebbe vero ove la tassa fosse imposta a tanto per capo, ma, siccome questo non è, la supposta duplicazione non ha alcun fondamento.

Io non aggiungo altro e dico, concludendo, che, siccome le classi sono fatte per modo che vi è una differenza di 10 mila abitanti dall'una all'altra, è assai difficile trovare comuni, e credo non ve ne saranno due in tutto lo Stato, nei quali vi siano agglomerazioni di popolazione distanti oltre 500 metri dall'abitato principale ascendenti a 10 mila abitanti, cosicchè altra conseguenza non si otterrebbe dall'emendamento dell'onorevole Mantelli che di rendere quasi impossibile l'esecuzione della legge senza conseguire l'intento a cui nel proporlo esso mirava.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Io non intendo esprimere alcuna opinione sul merito della questione che si agita presentemente; soltanto come relatore della Commissione credo debito di dare qualche spiegazione su quello che fu detto, esservi stato involontario errore od omissione per parte di essa.

Ecco come andarono le cose in seno alla Commissione. La modificazione che venne introdotta nel suo progetto fu proposta dall'onorevole Mantelli che la appoggiò sulle ragioni che egli ha eloquentemente esposte finora, e fu concordata la redazione che la Camera ha sott'occhio.

Però un poco più tardi si avvertì che questa redazione diceva un po' troppo, perchè, se nel sistema e nel modo di vedere dell'onorevole Mantelli è giusto sottrarre le popolazioni dei sobborghi, borgate o frazioni che formano un centro da sè, non è giusto e non fu mai intenzione della Commissione di sottrarre la popolazione puramente agricola che si serve dai commercianti del capoluogo e che per conseguenza non ha altro centro commerciale.

In conseguenza vari membri della Commissione proposero di migliorare la dicitura, ritenendo però il principio dell'emendamento dell'onorevole deputato Mantelli, e si è espresso il desiderio di vedere se si poteva combinare la nuova redazione col Ministero. Il Ministero non volle accettare questo principio, in conseguenza ho creduto che non era il caso di proporre a nome della Commissione un miglior modo di dicitura. Ora però l'onorevole Mantelli ha eseguito quello che eravamo intesi di fare nel caso che l'emendamento fosse stato accettato dal Ministero, ed ha mandato al banco della Presidenza una redazione che risponde più al concetto già adottato dalla Commissione, sul merito del quale non voglio ora discutere.

Non mi pare pertanto che ci sia stato errore né dimenticanza dalla parte della Commissione; ci fu una questione sopra la quale vennero messe in campo altre nuove ragioni, ma non credo che vi sia stata omissione.

MANTELLI. L'idea primitiva della Commissione era appunto quella che venne svolta dall'onorevole relatore, che, cioè, non si dovesse partire dal principio che il comune e le sue frazioni costituiscono un'agglomerazione tale da doversi colpire indistintamente tutta la popolazione colla tassa di cui si tratta.

Dunque la Commissione partiva essenzialmente da un principio ben diverso da quello da cui parte il Ministero, il quale, come la Camera ha inteso testè, considerava la cosa più in astratto che in fatto; invece la Commissione partiva dal fatto, e prima d'imporre distingueva se, cioè, queste frazioni o borgate si debbano considerare come facienti parte di una agglomerazione che profitta al centro della agglomerazione stessa.

In questo caso adunque non poteva a meno che ammettere

che, quando vi è separazione, non può ritenersi agglomerata la popolazione dei borghi con quella della capitale del comune; ma osservava eziandio che vi sono qualche volta separazioni tali che sono più ideali che di fatto, cioè che il sobborgo è unito al luogo principale, come succede in moltissimi luoghi. Vi è una frazione, un sobborgo che non è separato che da una brevissima distanza o da un muro di cinta.

Allora è indubitato che l'agglomerazione esiste e che il commercio centrale si estende anche ai sobborghi. La cosa è ben diversa quando vi sono ostacoli e distanze. Ma l'onorevole Chiarle dice che la differenza non sarà mai tale che si debba mutare la tabella, ed in questo caso faceva cenno di Alessandria.

Io comincerò a notare a tale proposito che ho arrecato l'esempio della città ora mentovata, perchè in tal guisa poteva più agevolmente dimostrare lo stato delle cose. Ma io, torno a dirlo, ho favellato nell'interesse generale dello Stato ed ho altresì accennato a Novara, Valenza e Casale ed altre città che si trovano in caso identico a quello in cui è Alessandria.

Ora consideri la Camera se è possibile che la città d'Alessandria, la quale non sarebbe compresa nella tabella A, che nella categoria 4, da 10 a 20, in cui la classe più imposta pagherebbe 80 lire, invece dovesse collocarsi nella classe seconda, in cui verrebbe a pagare lire 180. Non so come la Camera possa accettare il principio del Ministero, il quale darebbe luogo ad un'ingiustizia flagrante, mentre invece nel progetto della Commissione, ritenendosi la distanza di cinque chilometri, si ovvia al pericolo di separare popolazioni che sono realmente aggregate senza commettere ingiustizie.

PRESIDENTE. Il deputato Mantelli propone quest'emendamento da sostituirsi all'articolo 8:

« Nei comuni la cui popolazione complessiva è di cinque mila individui o più, gli esercenti dell'abitato principale pagheranno il diritto fisso portato dalla tariffa per la categoria cui i comuni appartengono, salvo abbiano sobborghi, borgate e frazioni di 500 abitanti almeno, distanti dall'abitato principale oltre a 500 metri, nel qual caso sarà dedotta la popolazione di questi, per determinare in qual categoria il comune debba essere collocato.

« Gli esercenti di detti sobborghi, borgate e frazioni pagheranno la tassa, ecc. »

Il signor ministro propone invece il seguente emendamento:

« Nei comuni la cui popolazione complessiva è di 5000 individui o più, gli esercenti nei sobborghi e nelle borgate distanti 500 e più metri dall'abitato principale, pagheranno il diritto fisso in ragione della loro popolazione complessiva, come se formassero un comune separato.

« Gli esercenti nell'abitato principale pagheranno il diritto fisso in riguardo alla popolazione complessiva del comune. »

Metterò ai voti quest'emendamento, siccome quello che si discosta maggiormente dalla proposta della Commissione. (La Camera approva.)

« Art. 9. Coloro che esercitano nello stesso comune e casa due o più professioni contemplate in una sola delle tavole A, B, C, saranno sottoposti al diritto fisso per quel solo esercizio che dà luogo al diritto più elevato.

« Saranno soggetti ad altrettanti diritti fissi quanti sono gli esercizi:

1° Coloro che esercitano due o più professioni, commerci od industrie in più comuni od in case separate dello stesso comune;

« 2° Coloro che esercitano anche nello stesso comune o casa due o più professioni contemplate in distinte tabelle o soltanto nella tabella D. »

SELLA. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Siccome si è sospesa la discussione degli articoli 4 e 6, che si riferiscono alle tabelle, finchè queste non siano state votate, così io propongo che si sospenda anche la discussione di quest'articolo 9, che ha pure relazione colle tabelle.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io non ho difficoltà ad aderire a questa proposta, giacchè era intenzione del Ministero di proporre una modificazione a quest'articolo. Ne darò anzi fin d'ora lettura alla Camera, e lo comunicherò alla Commissione. Esso è un'aggiunta all'ultimo alinea, il quale si riferisce alla tabella D, cioè alle professioni ed industrie colpite a ragione degli strumenti di professione, ed è in questi termini: « Allorquando però nello stesso stabilimento vengono esercitate varie industrie accessorie alla principale, non formanti oggetti di commercio, si pagherà per esse il diritto fisso in ragione degli stromenti di produzione, ma non più quello che colpisce puramente lo stabilimento, semprechè già vi sia soggetto l'esercizio principale e non si tratti di quelle industrie che sono tassate da un diritto unico. »

VALERIO. Io raccomanderei alla Commissione di far stampare questi vari emendamenti, e procurarne al più presto la distribuzione.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. La Commissione ha fissato un'adunanza per questa sera onde esaminare l'emendamento dell'onorevole Valerio sulla tavola C, che cambia la distribuzione senza alterare i principii della legge, e gli emendamenti dell'onorevole Sella, quello dell'onorevole Crosa e quello dell'onorevole Pogliotti. Se il lavoro può essere finito questa sera, domani mattina questi emendamenti si manderanno alla stamperia per farli poi distribuire al principio della seduta.

Forse sarebbe bene che l'onorevole Bonavera indicasse anche alla Camera sommariamente i principii del suo emendamento, perchè i deputati che vorrebbero poi prendere parte alla discussione dell'articolo 9 fossero già prevenuti del suo sistema.

PRESIDENTE. Allora il deputato Bonavera potrebbe intervenire nel seno della Commissione.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Per tal modo domani tutte le modificazioni che saranno concordate nella maggioranza della Commissione si farebbero stampare e distribuire all'ora della discussione.

BONAVERA. Domanderei allora che il mio emendamento venisse anche stampato.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Avrebbe la bontà di darne lettura alla Camera ?

CAVOUR GUSTAVO, relatore. L'emendamento dell'onorevole Bonavera, sul quale la Commissione non ha ancora deliberato e si riserva di deliberare, sarebbe concepito in questi termini:

« Coloro che esercitano nello stesso comune e casa due o più professioni, commerci od industrie contemplate nelle tavole A, B, saranno sottoposti al diritto fisso per quell'esercizio che dà luogo al diritto più elevato. Se l'esercizio ha luogo in diversi comuni o nello stesso comune in stabilimenti distinti e separati, il diritto fisso sarà portato al *maximum* per lo stabilimento principale, e per la metà per gli altri stabilimenti secondari.

« Per le professioni comprese nelle tabelle C e D saranno dovuti tanti diritti fissi, quanti sono gli esercizi. »

PRESIDENTE. Passeremo quindi, secondo le deliberazioni della Camera all'articolo 10:

« Riguardo alle industrie o professioni per cui il diritto fisso è regolato sul numero degli operai, saranno fra questi enumerate anche le donne.

« Non lo saranno i minori di anni 16.

Ha la parola il deputato Sineo.

SINEO. Domanderei alla Commissione se non ha creduto che ci dovesse essere una distinzione secondo il sesso degli operai. L'opera delle donne è meno retribuita, perchè realmente è meno efficace; quindi il loro numero rappresenta un valore minore. Noi abbiamo nella Camera degli industriali, i quali saprebbero forse indicare con qualche precisione quale debba essere la proporzione da adottarsi. Io domanderei quindi se la Commissione abbia esaminata questa questione, e quando non l'avesse esaminata, proporrei che si facesse il rinvio di quest'articolo.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Io risponderò all'onorevole deputato Sineo che questa questione fu discussa e ventilata nel seno della Commissione, ma male potrei rispondergli perchè io ho votato colla minoranza, la quale voleva appunto che si facesse la distinzione. La maggioranza non ha ammesso questo concetto, ma essa trovava ora al suo banco in piccol numero, e non so nemmeno se fra i membri che sono ora qui seduti al banco delle Commissioni siavene alcuno che abbia votato contro la mia proposta.

Perciò io combatterei male l'osservazione dell'onorevole deputato Sineo, e parmi essere più conveniente che lasci ad altri l'incarico di rispondergli.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Se la tassa attuale fosse stabilita in massima sul numero degli operai, cioè se tutte le industrie indistintamente fossero colpite a ragione degli operai che impiegano, l'osservazione fatta dall'onorevole Sineo dovrebbe essere presa in considerazione. Evidentemente, considerato in media, il lavoro dell'uomo ha un maggior valore di quello della donna, e quindi non sarebbe giusto il colpire di tassa eguale e l'uno e l'altro. Ma è da avvertire che solo un piccol numero d'industrie sono tassate a ragione del numero degli operai di cui hanno mestieri...

SELLA. Se il signor ministro delle finanze mi permette, farei un'osservazione. (*Segni d'assenso del ministro*) Io lo prego di guardare la tabella D, e vedrà che non è tanto piccolo il numero delle industrie colpite in ragione del numero degli operai.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Si è appunto quello che voleva fare.

Osservando la tabella D, io vi veggio in primo luogo figurare l'acciaio, che è portato per lire quattro per ogni operaio. Io credo che nelle fabbriche di acciaio non si impieghino donne. *Aghi, matite, amido*, lire quattro per ogni operaio. In tutte queste industrie, se non vado errato, non s'impiegano donne, come neppure nelle fabbriche di *asfalto*, per cui sono portate lire 3 per ogni operaio.

Io trovo poi *cave di lavagna o d'ardesia*. Qui certamente non stimo che si richieda l'opera delle donne. Vedo poscia *fecole di patate, falci e falcette*, manifatture in cui certo non si occupano le donne.

Le operaie s'impiegano nelle fabbriche di tessuti, nelle filature, ed anche fino ad un certo punto nella tessitura; ma le filature non si impongono a ragione degli operai, ma bensì sul numero dei fusi; le tessiture non si gravano nemmeno a ragione del numero degli operai, ma su quella dei telai. In quanto ai telai ho detto che, se s'intendeva d'introdurre una

modificazione tra i telai semplici e quelli alla *Jacquart*, non avrei avuto difficoltà di aderire a questa proposta.

È dunque cosa evidente, a parer mio, che, quando si adottasse la proposta dell'onorevole deputato Sineo non si otterrebbe un risultato pratico apprezzabile.

Se però la Camera crede di dover ridurre ad un terzo la tassa sugli operai del sesso femminile, io non mi dimostrerò contrario a questa proposta, ma avverto che in pratica non produrrà quasi conseguenza alcuna, perchè le industrie citate nella tabella *D*, che sono quelle che vengono tassate a ragione degli operai, non contano tra il numero di questi operai la centesima parte o direi meglio la millesima parte di donne. Siccome però è mio avviso che questo non abbia conseguenze fiscali, e siccome si tratta di dare all'altro sesso una prova della benevolenza e dei riguardi che per esso abbiamo (*Ilarità*), io non ho coraggio di oppormi alla proposta del deputato Sineo.

SINEO. Poichè il signor ministro non ha ripugnanza di accettare un emendamento di questo genere, io non avrei difficoltà a formulare fin d'ora una proporzione; nè mi opporrei a quella indicata dal signor ministro, la quale mi pare possa corrispondere prossimamente allo scopo prefisso; ma amerei meglio che la Camera desse incarico alla Commissione di verificare quale sia più esattamente la proporzione da adottarsi.

Non mi trattiene dall'insistere in questa proposta, la considerazione mossa dal signor presidente del Consiglio, che essa non possa avere una grande influenza sull'erario. È anzi questo un motivo per agevolarne l'adozione. Qualche volta si fa tacere il sentimento di giustizia, dirimpetto ad un grande interesse finanziario. Ma nell'attuale argomento non c'è ragione per cui la giustizia non debba prevalere.

A questo riguardo io debbo ancora sottoporre alla Camera un'altra considerazione, ed è che, facendo questa modificazione s'impiegheranno più facilmente le donne nelle manifatture; il che è coerente all'umanità ed all'utilità generale; potendo l'opera degli uomini volgersi più vantaggiosamente ad altri oggetti.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. A nome dei pochi membri della Commissione qui presenti io aderisco a questa proposta.

PRESIDENTE. Il signor ministro delle finanze aveva proposto la diminuzione del terzo.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io aveva proposto la diminuzione del terzo, parendomi che si possa considerare che il salario delle donne raggiunga i due terzi di quello degli operai in genere.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Crosa.

CROSA. Pregherei il signor ministro a dirmi quale è l'età che stabilirebbe la qualità di operaio.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Sedici anni, come è nello stesso articolo.

PRESIDENTE. Il Ministero aveva proposto 14 anni, e la Commissione li portò a 16.

STALLO. Si propone di rimandare questa proposta alla Commissione; ma, poichè il signor ministro accetta che si stabilisca il terzo, io non scorgo il bisogno di questo rinvio; sarei d'avviso che si accettasse senz'altro l'emendamento del ministro.

PRESIDENTE. Mi pare che tutti sono d'accordo di accettare questa proposta del terzo; si rimanda soltanto alla Commissione per formulare quest'articolo, del rimanente è inteso che si stabilirà il terzo.

« Art. 11. Nell'applicazione della tariffa del diritto fisso

saranno considerati negozianti all'ingrosso coloro che vendono merci ai negozianti al minuto. »

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Colgo l'occasione in cui si sta per votare quest'articolo per giustificare il progetto ministeriale dall'appunto che gli venne fatto, di non avere, ad esempio della Francia, introdotte tre categorie tra i commercianti, classificandoli nelle categorie dei negozianti all'ingrosso, di mezzo grosso, non saprei come dire, a *demi-gros*, e al minuto.

Il Ministero non ha creduto dover seguire l'esempio francese, perchè stimava provvedersi molto meglio alla distinzione che si deve fare fra le varie categorie dei negozianti, coll'introdurre il sistema della graduazione, il quale non esiste in Francia rispetto a negozianti e negozianti categorizzati; i negozianti all'ingrosso pagano tutti un diritto fisso, come lo pagano tutti i negozianti al minuto.

Nel progetto ministeriale in ciò mantenuto dalla Commissione si è introdotto riguardo a varie categorie di tassati, e specialmente rispetto ai negozianti il sistema della graduazione; così i negozianti all'ingrosso sono divisi in quattro classi, di cui il maggiore è di lire 800 ed il minore è di lire 300; dimodochè in esso vi è una graduazione tra i negozianti all'ingrosso che non esiste nella legge francese.

STALLO. Sarebbe necessario, a parer mio, di aggiungere in quest'articolo una parola dove si dice « coloro che vendono merci ai negozianti al minuto, » e dire invece: « coloro che vendono abitualmente merci ai negozianti al minuto. »

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Accosento a questa aggiunta.

PRESIDENTE. Allora metterò ai voti quest'articolo così espresso:

« Nell'applicazione della tariffa del diritto fisso saranno considerati coloro che vendono abitualmente merci ai negozianti al minuto. »

(È approvato.)

« Capo III. *Del diritto proporzionale.* — L'articolo 12 rimane anche sospeso, perchè qui dovrebbe esservi l'emendamento del deputato Deforesta: fu esso mandato alla Commissione? »

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Fu comunicato, ma non se n'è lasciata copia.

Una voce. Si potrebbe darne lettura.

DEFORESTA. L'ho comunicato alla Commissione, ma siccome v'erano altri emendamenti che si riferiscono alla tabella, i quali vogliono essere votati prima, non propongo a questo punto il mio.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. L'onorevole Deforesta vorrebbe che fosse rimandata la discussione dell'articolo 12 dopo la discussione della tabella.

PRESIDENTE. Allora converrebbe forse rinviare tutto il capo del *Diritto proporzionale* e passare al capo IV, perchè, se non si delibera prima sull'articolo 12, ne potrebbero nascere degli inconvenienti nella discussione degli articoli successivi, ove il diritto proporzionale è citato più volte.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. L'emendamento Deforesta è una diminuzione di quota, ma accetta il principio.

VALERIO. Vorrei interrogare la Presidenza se la Camera è in numero; chè, se nol fosse, sarebbe utilissimo si sospendesse la seduta, e si radunasse la Commissione per esaminare questi vari emendamenti, perchè di salto in salto, finiamo per votare questa legge con un metodo così scompiagiato, che non ci rimarrà più nesso nelle varie deliberazioni che prendiamo.

PRESIDENTE. La Camera è stata finora in numero, ma

siccome molti deputati vengono e poi se ne vanno, siamo sempre a mala pena in numero legale.

VALERIO. Io son certo che, accettando la mia proposta, quel poco tempo che si perderebbe in questa circostanza sarebbe di gran lunga guadagnato nella discussione avvenire. Il discutere e votare saltuariamente una legge, come facciamo, è cosa assai pericolosa.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Osservo che, avendo riservato tutto ciò che è relativo alle tariffe, ed essendovi molti articoli che a queste non si riferiscono, i quali sono meno importanti, si potrebbe procedere oltre nella discussione.

VALERIO. In tal caso io appoggio la proposizione fatta dalla Presidenza, tendente a che si sospenda la discussione sul capo relativo al diritto proporzionale, e si passi subito al capo quarto.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Faccio osservare che gli articoli che rimangono a votare non hanno connessione colla quotità dei diritti. La Commissione ha studiato molto la questione ed ha sui principii generali della legge un'opinione dichiarata e precisa.

Essa non ha potuto approfondire tutto ciò che si riferisce alle diverse classificazioni ed alle parti più minute, ma si è addentrata per quanto ha potuto nei principii generali, e perciò mi pare che si possano votare i tre articoli relativi ai principii della proporzionalità.

PRESIDENTE. Ella proporrebbe adunque che si passasse alla discussione dell'articolo 14?

CAVOUR GUSTAVO, relatore. No, dell'articolo 15.

CHARLE. Prego che il signor presidente di leggere anche l'articolo 14, perchè intenderei che fosse soppresso, come inutile.

PRESIDENTE. « Art. 14. Il diritto proporzionale è dovuto anche nel caso che gli alloggi ed i locali occupati siano conceduti a titolo gratuito, o siano propri degli esercenti. »

PESCATORE. Mi pare evidente che non si possa continuare la discussione sopra gli effetti dei diritti proporzionali di cui non si conosce ancora la quota.

Lo stesso io dico del capo secondo, che è relativo alla modificazione delle tasse. Egli è, mi pare, impossibile che la Camera deliberi sulla modificazione di una tassa normale che non conosce ancora in tutte le sue condizioni.

Se ad ogni modo però si vuole continuare la discussione, parmi si potrebbe di slancio passare all'articolo 24, dal quale comincia veramente una serie assai lunga di disposizioni che non hanno più alcuna relazione colle basi e colle condizioni della tassa; così si potrà occupare tutta la seduta, continuare la discussione, e discutere regolarmente, senza perdita di tempo.

PRESIDENTE. La Commissione aderisce?

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Aderisce.

BONAVERA. Osserverò che uno degli emendamenti da me proposti all'articolo 6, concernenti la soppressione del medesimo si collega cogli articoli 33, 34, 35, 36 ..

PRESIDENTE. Potrà fare la sua osservazione quando verrà in discussione l'articolo 33, intanto possiamo andare innanzi partendo dall'articolo 24.

« Art. 24. Il marito e la moglie sono soggetti ad una sola tassa quand'anche siano separati di beni, a meno che i loro stabilimenti di commercio ed industria siano distinti, nel qual caso debbono entrambi provvedersi di patente e pagare la tassa. »

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 25. Le società in nome collettivo sono soggette ad un solo diritto fisso; ma i soci sono tutti solidariamente tenuti al suo pagamento.

« Il diritto proporzionale è stabilito sull'abitazione del socio principale e su tutti i locali e gli opifici che servono alla società.

« L'abitazione di ciascun altro socio non sarà collettata per il diritto proporzionale, a meno che serva pure per l'esercizio dell'industria sociale.

« Sarà riputato socio principale colui che trovasi iscritto il primo nell'atto di società.

« Queste disposizioni sono applicabili soltanto a coloro che vengono considerati come soci dal Codice di commercio, e non alle persone che, senza esercire la professione di commerciante, si trovassero associate solamente a titolo di partecipazione o di commandita. »

BOTTONE. In questo articolo si tratta del diritto proporzionale; sarà dunque il caso di sospendere anche la discussione di quest'articolo per rimandarlo alla Commissione. Se poi la Camera lo volesse discutere, io troverei che sarebbe poco conveniente la disposizione del paragrafo 4 in cui vien detto: « Sarà riputato socio principale colui che trovasi iscritto il primo nell'atto di società. »

Ciò potrebbe facilmente dar luogo ad eludere la legge, e quindi, se l'articolo non viene rimandato alla Commissione (nel qual caso essa potrebbe vedere di stabilir meglio quale sia l'abitazione che deve essere colpita), sarebbe meglio sopprimere il paragrafo, riferendosi solo alla disposizione del paragrafo 2 con cui è stabilito il diritto proporzionale sull'abitazione del socio principale.

Per socio principale s'intenderà, e non si può intendere diversamente, quello che per maggior numero di azioni per maggiore contributo di capitali è maggiormente interessato alla società.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Io osservo che il principio che ci debba essere un diritto proporzionale anche sulle abitazioni è stato adottato dalla Camera coll'accettare l'articolo 5. L'emendamento, tra tutti quelli che finora furono comunicati alla Commissione, che proporrebbe la maggior diminuzione, sarebbe appunto quello dell'onorevole deputato Deforest, il quale tenderebbe di ridurla al 3 per cento: ma nessuno ha proposta l'abolizione totale del diritto proporzionale; quindi io credo che si possa benissimo discutere questa clausola.

Venendo al merito intrinseco di essa, osserverò che in molte società, anzi presso il maggior numero delle società commerciali, non sono stabilite azioni per carature in certo numero, ciascuno dei soci è associato per una quota virile. Bisogna bene adottare una norma certa, che sia sempre la stessa, e mi pare che il modo più semplice di procedere sia quello di prendere chi figura il primo nella ragion di negozio. Parmi questo il modo più facile.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. In aggiunta a quanto venne detto dal relatore della Commissione, osserverò che il Ministero fu indotto a proporre questa disposizione da quanto si pratica in Francia, cioè da quanto gli usi e le massime delle amministrazioni hanno introdotto nella pratica applicazione della legge presso i Francesi, senza che però vi sia in quella legge un articolo analogo a questo. Ciò prova, mi pare, ancora più a favore di questa disposizione, che se essa fosse nel complesso della legge francese stessa; poichè, quand'anche la pratica avesse fatto riconoscere un inconveniente in questa disposizione, essa si sarebbe forse potuta mantenere, non potendo essere di tanta gravità

da rendere necessaria una modificazione nella legge; ma essendo essa sola una pratica dell'amministrazione, è evidente che, se avesse dato luogo ad inconvenienti, come pareva temerlo l'onorevole deputato Bottone, l'amministrazione, che è fiscale quanto la nostra, se non di più, avrebbe promossa la riforma di questo principio.

Diffatti, nel Codice delle patenti, che racchiude le disposizioni che debbono servire di norma all'applicazione della legge, vedo nella nota aggiunta all'articolo 16, che corrisponde all'articolo 25 che abbiamo votato, la seguente disposizione. (*Dà lettura dell'articolo*)

Ma quando in una società tutti i soci hanno la firma, allora si può dire che tutti i soci hanno la *gestion des affaires*.

Praticamente uno lavorerà più di un altro, ma quando due o tre colleghi hanno la firma di una ragion sociale, non si può negare che abbiano tutti egualmente la *gestion des affaires*. Quindi io ripeto che non si fece, col'ammettere questa disposizione, che tradurre in legge quella che la pratica ha introdotto nell'applicazione della legge francese.

PESCATORE. Mi occorre di osservare che altro è che un principio sia lasciato allo stato di massima facoltativa all'amministrazione, altro è che si traduca in legge. Allo stato di massima non obbligatoria nei casi particolari, un principio può riuscire utilissimo, perchè i componenti la società ben sanno che quando abusano di questa massima per far frode alla legge non riuscirà loro di ottenere l'intento; l'amministrazione è sempre libera nell'applicazione della sua massima, ma, traducendola in legge, l'applicazione del principio non potrà essere evitata dall'amministrazione, ed i contribuenti cercheranno di trarne profitto. Non so con qual prudenza abbia agito il Governo quando non si è contentato di fare, come si è fatto in Francia, cioè di riservarsi d'introdurre cotesta massima nelle istruzioni che si daranno relativamente alla esecuzione della legge; io non so come si sia voluto introdurre questa disposizione nella legge con nessuna utilità per l'esecuzione della medesima, e con sommo pericolo degli interessi dell'erario.

Io dunque preferirei che si adottasse compiutamente il sistema francese, lasciando facoltativo, in casi particolari, quello che è qui imposto quale massima di obbligazione. In questo modo le frodi saranno generalmente più difficili, e direi quasi impossibili.

Tanto meno poi parmi che si possa accogliere questo paragrafo, in quanto che lo stesso articolo del regolamento francese, che è stato letto dal signor ministro, non è concepito in termini così assoluti come lo è l'analoga disposizione della nostra legge. In quello non si dice recisamente che il socio principale sia il primo iscritto: è troppo facile iscrivere il primo quello per cui si pagherà meno dalla società al pubblico erario.

Le parole relative alla *gestion des affaires* non sono una condizione inutile, come ha detto il signor ministro, ma sono una condizione di fatto, atta ad impedire generalmente le frodi.

Quando poi si volesse ad ogni modo dare una definizione del socio principale, a mio parere vi sarebbe un'altra definizione più utile e più appropriata allo scopo della legge. Si potrebbe, a cagion d'esempio (io la propongo con tutte le riserve), dichiarare socio principale per l'applicazione di questa legge colui che pagherà il maggior fitto per il suo alloggio.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Accetto subito questa proposta. (*Ilarità*)

Il Ministero era stato spinto ad introdurre questa disposi-

zione dal desiderio di togliere ogni incertezza nell'applicazione della legge ed evitare ogni contestazione, essendo cosa evidente che, se la legge non definisce le qualità del principale, ne verranno dei dubbi e degli equivoci, i quali si debbono sfuggire il più che sia possibile. Giacchè l'onorevole deputato Pescatore propone un segno esterno onde riconoscere il socio principale, io dichiaro d'accettare di buon grado la sua proposta.

PRESIDENTE. Questa proposta consiste nel dire: « Il socio principale sarà reputato colui che pagherà un fitto maggiore per l'alloggio da lui occupato. »

Il deputato Blanc ha la parola.

BLANC. Je crois pouvoir donner à la Chambre une explication qui facilitera l'acceptation de l'article.

Lorsque le droit est établi sur le principal associé d'une maison de commerce, ce n'est pas le principal associé qui paie le droit, c'est la société. Ces frais-là sont comme les frais de loyer d'une maison de commerce; ce n'est pas le principal, c'est la société qui les paie.

Je crois par conséquent qu'il convient tout autant de laisser l'article tel qu'il est rédigé, que d'y apporter quelque modification.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.

Je ferai observer à l'honorable député Blanc que ce qu'il vient de dire est en faveur de l'amendement de l'honorable Pescatore. Puisque c'est la société qui paiera, elle paiera un peu plus cher, c'est ce que nous voulons; elle paiera la taxe sur le plus vaste logement des différents associés.

Il est évident que, si le commerce était fait par une seule personne, cette personne concentrerait les bénéfices de tous les associés, et il est probable que cette personne occuperait un logement plus vaste et paierait un loyer plus fort que l'associé principal.

Nous, ne pouvant pas imposer tous les associés, cherchons au moins celui d'entre eux qui a un logement plus considérable et qui paie conséquemment un loyer plus élevé.

PRESIDENTE. Metterò dunque ai voti l'emendamento proposto dal deputato Pescatore, accettato dal Ministero, il quale consiste nel formulare il terzo alinea di quest'articolo nei seguenti termini:

« Sarà reputato socio principale colui che paga un fitto maggiore per l'alloggio da lui occupato. »

(È approvato.)

Rileggo l'articolo 25 così emendato:

• Le società in nome collettivo sono soggette ad un solo diritto fisso, ma i soci sono tutti solidariamente tenuti al suo pagamento.

• Il diritto proporzionale è stabilito sull'abitazione del socio principale e su tutti i locali e gli opifici che servono alla società.

• L'abitazione di ciascun altro socio non sarà collettata per il diritto proporzionale, a meno che serva pure per l'esercizio dell'industria sociale.

• Sarà reputato socio principale colui che paga un fitto maggiore per l'alloggio da lui occupato.

• Queste disposizioni sono applicabili soltanto a coloro che vengono considerati come soci dal Codice di commercio e non alle persone che, senza esercitare la professione di commerciante, si trovassero associate solamente a titolo di partecipazione o di commandita. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

• Art. 26. Le società e compagnie anonime sono soggette al solo diritto fisso nella ragione del 2 e mezzo per cento del

reddito dell'anno antecedente, ed in ragione del 2 per mille del capitale, se la società non data ancora da un anno.

« Sono esenti dalla tassa stabilita colla presente legge le società di assicurazioni mutue debitamente autorizzate. »

VALERIO. Io domando se sono comprese in quest'articolo tanto le società mutue quanto quelle a premio fisso.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Quelle a premio fisso soltanto, ma non le mutue.

VALERIO. Allora si sancirebbe in questa legge un'eccezione a favore delle società mutue.

CAVOUR, presidente del Consiglio, e ministro delle finanze. Le società mutue non fanno guadagni, non vi sono azionisti, non vi è dividendo, e la tassa non può colpire ciò che non esiste.

La Commissione ha creduto opportuno d'introdurre quest'alinea, ed ha forse espresso in modo più chiaro l'idea del Ministero; ma, quand'anche non lo avesse introdotto, io non reputo che in pratica fosse possibile di andare a chiedere una tassa ad una società mutua che non ripartisce dividendi, che non ha redditi nè capitali. Invece le società a premio fisso hanno un capitale, e ripartiscono, quando le cose vanno bene, i dividendi, e qualche volta dei vistosissimi dividendi. Vi sono delle compagnie, non parlo del nostro paese, ma di altri paesi, per esempio, in Inghilterra vi sono compagnie a premio fisso che dividono cospicui dividendi, che ascendono talvolta persino al 15, al 18 per cento sul capitale primitivo; non più tanto però in ora, perchè la concorrenza ha fatto diminuire molto il lucro, ma nullameno vi è guadagno, vi è reddito, ed è giusto che quel capitale che dà un reddito commerciale venga tassato nella ragione del 2 e mezzo per cento, come tutti gli altri capitali che sono impiegati nell'industria.

VALERIO. L'onorevole signor ministro dice: « le società mutue non ripartiscono utili, » ma io sostengo che ripartiscono un altro genere di lucri, che è molto importante, ed è costituito dalla medesima assicurazione. È un'altra forma di guadagno, ma è sempre un profitto l'essere accertato che il vostro patrimonio non può essere distrutto, che tutti gli altri concorrono a rifarvelo, se la vostra casa è incendiata, se il vostro campo è portato via da un'inondazione o disertato dalla grandine, ecc.

È vero che le altre società ripartiscono degli utili, ma sono pure assoggettate a perdite; la condizione è poco presso la stessa, è la sola forma del guadagno che è diversa, l'identità delle operazioni è la medesima, e quindi io penso che, se si esentano le società perchè già colpite dalle leggi che abbiamo votate, vogliono essere eccettuate tutte: se poi non è per questo motivo che si pone nella legge questa eccezione, allora io credo che anche le società mutue debbono pagare proporzionalmente la tassa.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Faccio avvertire alla Camera esservi una gran differenza tra l'operazione che fa la persona che si assicura ad una società mutua, e l'individuo che costituisce una società a premio fisso.

L'identità regge tra l'individuo che appartiene ad una società mutua, e colui che va a farsi assicurare da una società a premio fisso.

Colui che prende un'assicurazione presso una società a premio fisso pagherà forse qualche cosa di più, ma è sicuro di quello che paga, e non è esposto a domande di fondi che non può avere preveduto.

Ma l'azionista forma una categoria distinta dall'assicurato, specula nella probabilità dei sinistri ed impiega un certo

capitale per assicurare gli impegni che assume rispetto agli assicurati, e provvedere anche nel caso che i suoi calcoli andassero falliti e che il numero dei sinistri fosse maggiore di quello che aveva calcolato. Esso dunque fa una vera speculazione, mentre chi si assicura ad una società mutua fa un atto di previdenza.

Per tali ragioni io credo non si possa dire che, perchè si fa pagare l'azionista della società a premio fisso, si debba sottoporre alla tassa l'assicurato tanto della società mutua quanto di quella a premio fisso.

VALERIO. Io bramerei anzitutto di conoscere se quest'esenzione parte da che queste società vennero per noi da una legge precedente assoggettate alla tassa.

Desidero pure di sapere se la Commissione abbia esaminata una petizione a tal uopo presentata da una società, perchè mi pare di aver letto in un rendiconto della Camera che una petizione le fu sporta a questo proposito, la quale, se non vado errato, doveva essere trasmessa alla Commissione.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Rispondo all'onorevole Valerio che alla Commissione non fu comunicata la petizione che ha accennata.

NOTTA. Realmente una petizione presentata da una società fu sporta alla Camera, ed io stesso fui incaricato particolarmente di presentarla all'ufficio della segreteria.

Giacchè ho preso la parola in questa circostanza, mi permetterò ancora di soggiungere un'osservazione intorno a quanto ha detto l'onorevole Valerio.

Il ministro delle finanze ha creduto di stabilire una differenza tra le società a premio fisso e le società mutue, sotto la considerazione che nelle società a premio fisso bisogna distinguere la persona dell'azionista dalla persona dell'assicurato; che nelle società a premio fisso l'azionista è un capitalista il quale impiega un capitale per assicurare altrui, e l'assicurato un tale che si mette in salvo da un'eventualità colla certezza di non essere soggetto a sborsare altre somme oltre a quella che egli paga a titolo di premio. Nelle società mutue all'incontro colui che si assicura ad una società mutua per conseguire l'indennità rappresentante la guarentigia del temuto sinistro, può incontrare anche il pericolo di dovere sborsare una somma maggiore di quella che paga per premio.

Nel primo caso, secondo il signor ministro, vi ha luogo a speculazione commerciale a favore dell'azionista, nel secondo non v'è luogo ad alcuna speculazione commerciale; sarebbe quindi giusto che l'assicurato nella società a premio fisso fosse obbligato a pagare la tassa, mentre non sarebbe giusto che la pagasse l'assicurato nelle società mutue: dico l'assicurato, giacchè è facile il comprendere che in ultima analisi è pur sempre questi e non l'assicuratore che sottostà a qualunque tassa.

A queste riflessioni del signor ministro delle finanze sta, a parer mio, sempre di fronte l'argomento addotto dal deputato Valerio che, cioè, nelle società mutue è bensì vero che colui il quale è associato può essere esposto a fare uno sborso maggiore, ma ciò deriva da che? Da non altro se non se che nelle assicurazioni mutue l'associato è assicurato ed assicuratore nello stesso tempo, e deve così subire tutte le conseguenze che può subire in questa duplice qualità; come per altra parte gode di tutti i benefici egli pure di cui può godere non solo quale assicurato, ma eziandio quale assicuratore, e così la sorte sua può essere nei rispettivi rapporti pareggiata; quindi bisogna sempre tener a mente la circostanza che nelle società mutue l'assicurato è assicuratore e che quindi il beneficio che egli gode è eguale al beneficio che ha l'assicuratore d'una società a premio fisso.

Se perciò il Ministero e la Commissione sono partiti dalla base che indicava il deputato Valerio, di voler eccettuare dalla tassa questi stabilimenti, sulla considerazione che sono istituzioni di pubblico vantaggio, quali tendenti a maggiormente garantire le proprietà che passano per generalmente utili alla civile società, allora, stando a questa base, non vi è ragione di far differenza tra le assicurazioni a premio fisso e le assicurazioni mutue. Se poi vi sono altre ragioni per stabilire la proposta differenza, in tale caso il Ministero e la Commissione si spieghino, e si vedrà qual peso si debba dare alle medesime.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Vi è una ragione che mi pare le valga tutte, e si è che, quando non vi fosse questo paragrafo, la disposizione di quest'articolo sarebbe inapplicabile. Le società mutue non hanno redditi e non hanno nemmeno capitali; questo è un fatto incontestabile per tutti, quand'anche vogliasi ammettere la verità teorica di quanto ha detto l'onorevole deputato Notta. Egli disse che in una società mutua l'assicurato ha una doppia qualità, è cioè assicurato ed assicuratore, e questo è vero, ma lo è per una frazione talmente minima, che è quasi assolutamente impossibile il determinare la sua parte di beneficio, e qual sia la diminuzione nel premio che corrisponde al beneficio che egli fa come assicuratore. Questo si potrebbe dedurre paragonando le tabelle delle società a premio fisso e quelle delle società mutue; ma siccome non hanno queste società assolutamente le stesse basi, questo paragone perciò riuscirebbe molto difficile. Quindi io dico: quand'anche si volesse andar dietro a questo principio teorico, che tenderebbe a colpire quella parte di beneficio che il membro della società mutua fa come assicuratore di sé stesso e degli altri, io credo non ci si riuscirebbe.

Prima d'ogni cosa bisognerebbe variare quest'articolo, poichè se si sopprimesse solo l'alinea introdotto dalla Commissione, il fisco, colla migliore volontà del mondo, non potrebbe colpire i redditi delle società anonime, perchè i tribunali dichiarerebbero che le società mutue non hanno reddito.

Bisognerebbe quindi andare alla ricerca di quel profitto che risulta da un minore premio pagato, e qui penso che non si arriverebbe ad un risultato pratico.

La tassa che si paga nelle associazioni mutue, se non erro, varia secondo gli anni: per esempio, io credo che l'anno scorso, in cui vi sono stati molti sinistri, i soci hanno dovuto pagare una somma maggiore che negli altri anni, quindi dico che si andrebbe dietro all'impossibile, e che non si può giungere a colpire quella frazione piccolissima di guadagno che fa ciaschedun socio d'una società mutua, mentre invece nulla è di più facile al mondo che far pagare gli azionisti di una società a premio fisso, i quali spartiscono tutti gli anni gli utili (quando vi sono) a ragione di un tanto per azione.

DESPINE. Je vois que la question qui a été soulevée par l'honorable monsieur Valerio se résout en déterminant la manière dont opère une société d'assurance à prix fixe et une société d'assurance mutuelle.

Que fait la société d'assurance à prix fixe? Elle exige de l'assureur une somme à titre de prime. Cette somme est calculée de manière à couvrir ses frais et ses pertes, et à laisser ensuite un excédant destiné à indemniser la société en lui assurant un bénéfice raisonnable.

La loi actuelle doit donc tendre, ce me semble, à frapper ces sociétés, parce qu'elle frappe les sociétés exerçant un commerce qui doit leur procurer un bénéfice.

Les sociétés mutuelles agissent autrement. A considérer,

je ne parle pas de la manière dont elles fonctionnent, mais les résultats qu'elles veulent obtenir, voici ce qui arrive: à la fin de l'année on calcule les pertes qui ont été causées par l'incendie, la grêle, ou tout autre élément assuré, puis on répartit ces pertes au marc le franc entre tous ceux qui font partie de la société, soit comme assureurs, soit comme assurés: c'est-à-dire, que la société se propose de couvrir cette perte, sans faire réellement un bénéfice. Mais, comme cette manière de procéder ne serait pas commode dans la pratique, et qu'il faut payer les pertes à mesure qu'elles arrivent, que font les sociétés mutuelles? Elles exigent une prime par anticipation; cette prime est calculée de manière à couvrir à peu près les pertes présumées. Si à la fin de l'année la totalité de ces primes n'a pas été absorbée par les pertes, ce qui reste n'est autre chose qu'une anticipation de fonds à restituer aux personnes qui font partie de la société.

Ainsi l'on voit que la société mutuelle ne fait réellement aucun bénéfice quelconque, tandis que les sociétés à prix fixe ont, au contraire, pour bénéfice cette différence qui existe entre la prime et la perte calculée. Je crois donc que l'on ne peut pas assimiler l'une et l'autre compagnie d'assurance.

En conséquence, le Gouvernement ainsi que la Commission ont, selon moi, très-bien agi en faisant une exception pour les sociétés de ce genre.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. La Commissione aveva posto per principio assoluto dei suoi lavori di avvicinarsi quanto più poteva alla proporzionalità; questa, come ho già detto varie volte era l'ideale al quale tendevamo senza arri- varci in altre cose.

Ma qui, per assoggettare le compagnie anonime, non ave- vamo nessunissima difficoltà, avevamo gli elementi della proporzionalità i più chiari, i più assoluti nelle mani. Sic- come le società anonime devono rendere conto di tutti i loro atti al pubblico, e chiunque può comprare delle azioni e può essere membro delle medesime, e tutte le loro deliberazioni si fanno alla chiarissima luce del giorno, la Commissione ha avuto una base certa nel fissare il due e mezzo per cento del reddito dell'anno antecedente. Per reddito s'intende la quota che hanno dato i fondi destinati a moltiplicarsi nella in- dustria.

Questa è la regola assoluta che abbiamo seguito, e se aves- simo potuto trovarne una simile per tutte le altre industrie, l'avremmo senza dubbio adottata. Ma nelle società mutue non c'è questo capitale che frutta, e non si sarebbe potuto seguire la stessa norma, perchè queste società non hanno reddito; epperò avvenne che esse si sono trovate esenti di loro natura. La Commissione si è accertata che il Ministero non aveva voluto contemplarle, e quindi non si fu che per chiarezza (che non è mai soverchia nelle leggi) che la Com- missione ha creduto di dover esprimere questa esenzione.

Dirò ora due parole riguardo alla petizione di cui faceva cenno l'onorevole deputato Notta. Questa petizione era ri- masta alla segreteria, e non mi fu trasmessa che dopo che ha parlato l'onorevole Valerio. L'ho letta, e non ci ho trovata alcuna ragione nuova.

Sono tre società rispettabilissime (le società d'assicurazione sono sempre indizio di civiltà), le quali dicono che le asso- ciazioni a premio fisso pagano alcuni diritti. Questo è vero. Ma i diritti che sono stabiliti sulle associazioni a premio fisso corrispondono a quei diritti che pagano tutti i cittadini nelle loro transazioni a titolo di bollo, a titolo d'insinuazione su tutte le loro contrattazioni, perchè in generale qualunque

contrattazione, venendo posta sotto la speciale tutela dello Stato, porta con sè la facilità di diventare materia imponibile. Questa tassa, che colpisce tutte le industrie in proporzione dei guadagni, non deve lasciar esente la società di assicurazione a premio fisso; se poi venisse un anno in cui essa non avesse guadagni, il che può accadere quando vi sia qualche grande incendio, come, per esempio, quello dello stabilimento Malan, avvenuto l'anno scorso, il quale recò alla società un danno di lire 400,000, allora, non essendovi guadagno, non pagherà.

Mi pare quindi che si debba mantenere la redazione della Commissione.

PRESIDENTE. Il deputato Pescatore ha la parola.

PESCATORE. Si è detto che le società di assicurazioni mutue non producono utili; mi pare falsa quest'asserzione: che una società di assicurazione sia mutua od a premio fisso, è questo un semplice accidente che non influisce sui proventi, i quali nascono dal fatto della società di assicurazione, senza riguardo alla circostanza se sia mutua od a premio fisso. La sola differenza che corre tra l'una e l'altra società è questa, che nella società a premio fisso il lucro che nasce dal fatto dell'esercizio della società viene raccolto tutto intero da quei pochi che s'incaricano delle eventualità mediante un premio fisso; all'incontro nella società mutua questo medesimo lucro che nasce dal fatto e dall'esercizio della società, non va a vantaggio di persone distinte dagli assicurati, ma risonda a vantaggio di tutti quanti gli assicurati, e specialmente pei soci che hanno un vantaggio pecuniario, che consiste nel pagare un premio minore di quello che dovrebbero pagare ove si assicurassero ad una società a premio fisso.

Ora, vogliamo noi fare una distinzione tra queste società, e pesare più sopra di una che sopra un'altra? Codesto sistema, mentre è dannoso all'erario in quanto che sottrae alla tassa certe società, è anche dannoso al principio della libera concorrenza, perchè con questo si stabilisce un privilegio in favore della società di assicurazione mutua, mentre tendiamo ad aggravare le condizioni della società a premio fisso, rendendo così più facile il loro esercizio, e malagevole la concorrenza in confronto della società di assicurazione mutua.

Non vedo quindi la ragione per cui debbano sottrarsi le società di assicurazione mutua dalla tassa.

Oltre le difficoltà accennate, rimane poi ancora quella gravissima di mettere in pratica la legge; non si saprà come sottoporre a tassa queste società di assicurazioni che non hanno una rendita tassabile. Costesta questione deve essere esaminata, e non si può sciogliere all'improvviso.

La Commissione, predominata dall'idea che dovessero essere esenti dalla tassa queste società, non si è forse preoccupata gran fatto del modo con cui assoggettarle all'imposta; a mio avviso non sarà più difficile il vedere come la tassa sia praticabile anche a riguardo alle società mutue, giacchè mi pare che si potrebbero tassare per analogia colle società a premio fisso che si trovino in eguali condizioni; questo confronto è facile a stabilire, non si ha che a contare il numero e l'importare delle assicurazioni, e si vedrà a un di presso quali saranno il capitale presunto, e il reddito netto pure presunto di queste società mutue.

Del resto io dico che il modo di sottoporre queste società alla tassa, tocca alla Commissione a studiarlo, essendo evidentemente giusto che anche queste società paghino l'imposta.

Io dunque sostengo la proposta del deputato Valerio, e propongo che la Camera voti il principio od almeno rimandi l'articolo alla Commissione perchè esamini se sia pratica-

mente possibile estendere la tassa alle società di mutua assicurazione.

PRESIDENTE. Io metterò ai voti l'aggiunta della Commissione; se viene approvata, la questione rimane risolta, e non è più il caso di occuparsi della fatta proposta: se all'incontro la Camera la rigetta, allora sarà il caso di rimandare l'articolo alla Commissione perchè esamini se convenga estendere la tassa alle società di mutua assicurazione.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. L'onorevole Pescatore, nel paragonare le società mutue alle società a premio fisso, mi pare abbia dimenticato quello che costituisce la principale differenza fra di esse, cioè l'esistenza di un capitale.

Quando una società a premio fisso si costituisce lo fa per mezzo di un certo numero di persone le quali versano un dato fondo e s'impegnano a versarne il doppio, il triplo, quando occorra; quindi vi è un capitale il quale serve, come diceva, di garanzia all'adempimento degli obblighi che la società si assume.

Questo capitale dà ogni anno un frutto che si ritrae dalle quote che si sono esatte, e dai minori danni dalla società risarciti; quindi vi è un capitale, vi è un reddito, mentre nelle società mutue non vi è capitale; sono i soci che tutti personalmente s'impegnano a pagare il premio fissato, poi quel tanto che sarebbe necessario di pagare nel caso che i sinistri fossero maggiori dell'ammontare dei premi. Se si vuole, vi è un contratto di sorte; poichè, invece di pagare il 2 per cento, può darsi che non paghi che l'1 e tre quarti, e quindi può darsi che al fine dell'anno debba pagare quello che è necessario per bilanciare i sinistri. Quindi io dico che, tassando le società mutue, noi non colpiamo un reddito.

Nè mi move il dire che questa tassa possa impedire la concorrenza, perchè la tassa è così tenue, che nessuna riunione di capitalisti, la quale abbia l'intenzione di stabilire una società di assicurazione, sarà certo trattenuta dalla circostanza di dover pagare il 2 e mezzo per cento sull'utile; se guadagneranno il 5 per cento, la diminuzione del 2 per cento è di un quarto; avranno dunque il 4 e tre quarti per cento di profitto.

Sicuramente che quella piccola riduzione non è tale da farli desistere da quella speculazione; e ciò tanto meno, allorchè si considera che tutte le società industriali e anonime pagano la stessa tassa, perchè in qualunque modo impieghino il loro capitale, dovrebbero sempre pagar questa tassa del 2 e mezzo per cento.

E quando poi questo favorisse d'alcun poco le società mutue, in verità che io non ci vedrei un grande inconveniente, perchè io sono lontanissimo (e credo d'averlo già dichiarato) dal voler soverchiamente favorire le società mutue; anzi ho detto apertamente che io lamentava i privilegi di cui gode la nostra società mutua, e che se fosse in mia balla, io li toglierei domani; ma se fossi chiamato a far la scelta tra una società mutua bene organizzata come la nostra, e una società a premio fisso, io darei la preferenza alla società mutua, perchè vedo in essa una miglior applicazione dello spirito di associazione. E quando questo dovesse costituire un piccolissimo favore per le società mutue, io, invece di affliggermene, me ne consolerei, perchè, ripeto, non voglio monopoli, ma se ci ha ad essere un favore, amo che si faccia piuttosto alle società mutue, perchè in questo caso chi ne profitta è la gran massa dei contribuenti assicurati, che non alle società a premio fisso, nelle quali torna unicamente a vantaggio di un piccolo numero d'azionisti.

PESCATORE. Mi piace di vedere che il signor ministro

non torna più sulle difficoltà pratiche, e pare così facilmente riconoscere che, meglio studiando la cosa, si possa per avventura praticare anche questa tassa; ma egli move una difficoltà di principio, perchè non contrasta veramente che le società di assicurazione, sia a premio fisso, sia mutue, producono sempre un utile, il quale risulta necessariamente dal fatto e dall'esercizio della società stessa, e che questa sola differenza corre tra l'una e l'altra, che nel primo caso l'utile è ripartito fra gli azionisti distinti dagli assicurati, e che nel secondo caso questo utile è diviso fra gli assicurati medesimi, che sono ad un tempo anche assicuratori (e così sotto quest'aspetto anche azionisti) i quali, mediante questo utile, ottengono l'assicurazione della loro proprietà.

Ciò è stato dal ministro, se non esplicitamente, almeno implicitamente riconosciuto. Ma egli osserva esservi ancora un'altra differenza tra l'una e l'altra società, ed è che l'una ha un capitale e l'altra no.

Io nego questa differenza, giacchè chi assicura il ministro che gli azionisti componenti una società a premio fisso versino effettivamente il capitale nelle casse della società? Il capitale può essere in obbligazioni. La società a premio fisso è dunque munita del suo capitale quando gli azionisti siano solvibili, ed abbiano assunto l'impegno di bilanciare alla fine dell'anno la differenza che corre tra il complesso dei premi e quello dei sinistri. Ora, che altro succede nella società mutua? Avviene la stessa cosa: esiste anche per questa società un capitale o un capitale in obbligazioni, che consiste anche nell'obbligo assunto da tutti gli assicurati solvibili che impegnarono il loro patrimonio a bilanciare la già mentovata differenza tra i sinistri accaduti ed i premi ordinari che si sarebbero dovuti ricevere. Dunque non v'ha differenza quanto ai principii della giustizia.

È poi facile stabilire un paragone tra una società mutua ed un'altra a premio fisso. Poniamo che due società, l'una mutua, l'altra a premio fisso, siano ad un dipresso nella medesima condizione, che abbiano a un dipresso il medesimo numero e la stessa importanza di assicurazioni; evidentemente l'utile si può presumere eguale, ed eguale debb'essere la tassa pagabile dall'una e dall'altra.

Se non sono in eguale condizione, questo si riconoscerà facilmente, e la Commissione suggerirà i mezzi più appropriati, secondo questi miei divisamenti, od almeno farà una relazione a tal riguardo.

Dopo tutte queste considerazioni, mi pare che il signor ministro possa in tutta coscienza sperare un mezzo che è consentaneo ai principii di giustizia e che recherà anche qualche vantaggio al pubblico erario da lui in tutte le altre circostanze così validamente difeso.

CAVOUR, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze*. Protesto che non ho mutato opinione sull'impossibilità pratica di giungere a determinare l'utile che risulta dal contratto di assicurazione mutua rispetto a quello dell'assicurazione a premio fisso. Non posso in verità concepire come questo si possa determinare, perciò starebbe l'obiezione fondata sull'impossibilità di attuare il principio messo avanti dall'onorevole Pescatore, quand'anche io non credessi dover respingere questo principio come poco opportuno.

CAVOUR GUSTAVO, *relatore*. Aggiungerò ancora alcune poche osservazioni a quelle che furono opposte ai ragionamenti dell'onorevole deputato Pescatore.

In Francia, dove la fiscalità è stata spinta molto oltre, non si è mai fatto la prova di mettere sulla stessa linea e l'assicurato e l'assicuratore. Nelle società di assicurazioni mutue l'assicurato non può godere degli utili di cui gode l'assicura-

to, ha però la certezza di essere risarcito; ma questo è un utile morale che non può valutarsi in denaro e che non si può per conseguenza sottoporre ad una tassa del 2 e mezzo per cento, mentre nelle assicurazioni a premio fisso vi è una società di capitalisti la quale forma e stabilisce un fondo, e si assume questi pericoli.

Per ciò fare si mantiene un certo margine che deve appunto procurargli il suo profitto il quale si può certamente tassare un tanto per cento, ma quell'altro profitto delle società mutue che corrisponde a questo, il quale è soltanto un sentimento morale di essere sicuri delle sue proprietà, non si può tassare, non vi è modo di farlo; sarebbe lo stesso come se si proponesse d'imporre una tassa sulla lana caprina che è di niun valore. Queste società non fanno speculazioni, non si danno ad alcuna industria, sono riunioni di proprietari e di possidenti che si cautelano gli uni e gli altri; per conseguenza la Commissione non può accettare di studiare la questione di un principio che essa non crede attuabile.

DESPINE. Je n'ai qu'un mot à dire.

Les observations que viennent d'émettre monsieur le président du Conseil et monsieur le rapporteur de la Commission prouvent le peu de fondement des motifs qui ont été mis en avant par l'honorable député Pescatore.

Je crois que, loin de voir un privilège dans les sociétés mutuelles, on doit les considérer uniquement comme sociétés de prévoyance; autrement il n'y aurait pas de raison pour ne pas frapper également les sociétés de secours mutuel d'ouvriers, les Caisses d'épargne et autres; question sur laquelle le Gouvernement et la Chambre se sont déjà prononcés.

L'honorable monsieur Pescatore a prétendu qu'il était possible d'apprécier les bénéfices que font les compagnies mutuelles, en les comparant à d'autres compagnies à primes. On voit que le député Pescatore ne s'est jamais occupé de la question proprement dite des assurances; car, s'il avait vu de quelle manière se présentent les risques, s'il avait observé que la prime varie avec chaque nature d'objet qui doit être assuré, que les opérations de chaque compagnie sont excessivement différentes, et que les chances sont aussi très-variables, il conviendrait lui-même, pour peu qu'il voulût examiner la question, qu'il y a impossibilité complète d'asseoir par comparaison les résultats de compagnies différentes. Je crois donc qu'il est impossible de calculer le bénéfice d'une compagnie d'assurance mutuelle.

Par ces motifs, j'insiste pour l'approbation des conclusions qui ont été prises par la Commission.

VALERIO. Se la compagnia di assicurazione mutua sono istituzioni di previdenza, lo sono anche le società a premio fisso. Egli è indubitabile che giovano moltissimo alla previdenza le società a premio fisso e che esse vennero caldamente raccomandate da coloro i quali cercano in ogni modo d'impedire che l'uomo non cada nella miseria, e non si abbia da assoggettare alla carità legale, una delle grandi piaghe del secolo nostro. Quindi se la questione si guarda da questo lato, domando al signor ministro ed alla Commissione se essi pensino che le società a premio fisso faranno entrare nelle casse dell'erario una somma importante. Chè, se questa somma fosse meno importante, onde togliere da questa legge un'ingiustizia, domanderei che fossero eccettuate e le società mutue e quelle a premio fisso. Quando poi questa somma fosse importante, e l'erario pubblico non se ne dovesse privare, io indicherei al signor ministro ed alla Commissione un mezzo di tassare le società mutue. Ma prima di tutto aspetto che mi si risponda sulla proposta questione.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. L'onorevole deputato Valerio mi domanda se la tassa che pagheranno le società a premio fisso sarà tale che, rinunciandovi l'erario, abbia questo a sottostare ad un grave sacrificio. Se si considera lo stato attuale delle cose, no certamente, perchè non esistono altre società a premio fisso, se non una di assicurazione contro gl'incendi a Torino, ed alcune a Genova contro i danni marittimi, ed una di assicurazione sulla vita; ma io ho ragione di sperare che queste società andranno moltiplicandosi, e che quindi questo prodotto sarà per divenire molto maggiore. Sicuramente allo stato attuale delle cose, forse non si ritrarrà più di 10 a 12 mila lire: ma vi rinuncierei molto mal volentieri, perchè vi sono alcune specie di assicurazioni le quali sono per chi le fa, e le fa abilmente, sorgente di larghissimi guadagni. Alcune società di assicurazione contro gl'incendi, ad esempio, hanno conseguiti grassissimi profitti. Quella però che esiste presso di noi, dopo aver avuti alcuni anni molto felici, ha dovuto sottostare ad una serie d'anni disgraziati; e quindi in media i suoi guadagni non si possono ritenere come molto elevati. Oggi, anche negli altri paesi, le società di assicurazione contro gl'incendi, d'ordinario non fanno lucri di molto superiori a quelli della ragione dell'interesse corrente. Ma vi sono le assicurazioni sulla vita, e massime quelle dette di tontina, le quali, se sono ben condotte possono dar luogo a larghissimi profitti; e quindi io ripugnerei, lo dico schiettamente, al vedere una classe di capitalisti che guadagnerebbero moltissimo, i quali non concorrerebbero nè punto nè poco alle spese dello Stato. Se la tassa fosse tale da impedire, da incagliare la costituzione delle società mutue, allora io sarei assolutamente dell'opinione dell'onorevole deputato Valerio, perchè nelle società di assicurazione io riconosco non solo un vantaggio pecuniario, ma un vantaggio morale, riconosco la diffusione dello spirito di previdenza, di economia, e vedo un vantaggio anche economico, in quanto che promuovono l'impiego dei capitali; quindi sono di quelle intraprese che meritano di essere favorite, o per lo meno di non essere incagliate.

E qui mi occorre rettificare un errore che ho commesso. Io aveva detto che, se il guadagno fosse del 5 per cento, questa tassa lo ridurrebbe di un quarto. Ebbene, io aveva sbagliato, la riduzione sarebbe solo di un ottavo: quindi le società che percepiscono il 5 per cento, ove venissero sottoposte a questa tassa non pagherebbero che l'ottavo dei loro profitti.

Dunque vede l'onorevole Valerio che un ottavo de' suoi utili che si chiede al capitalista non può trattenerlo da questa natura di speculazione; e perciò io penso che la Camera non debba essere arrestata dal timore d'incagliare una natura d'intraprese che merita tutto l'interesse del Parlamento.

VALERIO. Siccome il signor ministro non ha acconsentito di fare immuni le società d'assicurazione a premio fisso, e che io gli ho promesso d'indicargli il modo di colpire le società di assicurazione mutua, io lo invito a considerare se, assoggettando ad una tassa i direttori di queste società, col'imposta proporzionale sui loro appartamenti, e con una tassa sugli impiegati che esse occupano, egli non venga ad ottenere quello che ottiene dalle società di assicurazione a premio fisso. Un esempio di quello che io propongo lo riscontro nella stessa tabella annessa al progetto di legge, dove ho trovato compresi i direttori delle zecche. Egli rimane inteso che la tassa cui io accenno deve cadere non sul direttore e sugli impiegati, ma sulla società.

NOTTA. Io vorrei ancora aggiungere alcune parole a quanto ha detto l'onorevole deputato Valerio.

Mi pare che il ministro di finanze, rispondendo all'interrogazione che gli aveva fatta, cioè fino a qual punto poteva essere di discapito all'erario, se non si fossero colpite di questa tassa le società a premio fisso, abbia detto sul cominciare del suo discorso, che nello stato attuale questo danno all'erario realmente non sarebbe stato molto grave, perchè le società a premio fisso sono ridotte attualmente a due a Torino e ad alcune di piccola importanza a Genova. Aggiunge però che si può sperare che queste società aumenteranno, e che col tempo potrebbe essere di danno sensibile all'erario se esse non fossero colpite da un'imposta.

Ciò detto, egli soggiunse che, trattandosi di una tassa di non molta entità, non vi era a credere che essa potesse recare danno a queste società. Ma io lo prego di osservare che qui non si deve misurare l'effetto della proposta imposizione dall'importare della tassa, ma si deve considerarla dal punto della concorrenza tra le varie specie di queste società. Per quanto piccola sia la tassa che s'impone ad una società, se vi è un'altra società di assicurazione non imposta, sarà sempre grave il peso per quella; e questo è quanto accadrà nel nostro caso, e che rende ingiusta la disposizione del progettato articolo 26.

Il signor ministro ha detto che propende a favorire le società mutue, perchè rappresentano meglio lo spirito di associazione. Ma io gli chiedo se nello stato dei nostri costumi possa egli supporre già tanto radicata una tale inclinazione alle associazioni, da credere che le mutue basteranno a provvedere a tutto ciò che la società richiede dallo spirito di associazione.

Io credo che noi siamo ancora in tempi in cui non si sente, non si conosce dalla maggior parte dei nostri concittadini sgraziatamente la forza ed il bene che possono ottenere dalle associazioni, e molto meno l'utile di passare dalle società a premio fisso alle società mutue: col tempo si comprenderà (giacchè ho piena fede nel buon senso delle popolazioni nostre) tutto il vantaggio dell'associazione e delle società mutue, ma oggidì è molto dire che già sentono quello delle società a premio fisso i negozianti, e questi nemmeno in tutti i paesi dello Stato.

Io non vorrei perciò che nell'intendimento di promuovere le società mutue si distruggessero intanto le società a premio fisso, ed anche lo spirito di associazione. Io penso che, tenuto conto delle osservazioni fatte dai deputati Valerio e Pescatore, possa meritare qualche riguardo la proposta di rimandare quest'articolo alla Commissione acciò venga redatto in modo da eguagliare la condizione delle società mutue a quelle a premio fisso.

Dalla lettura dell'articolo 26 si scorge che la base da cui si parte onde stabilire la tassa, sarebbe quella o del reddito di queste società o del loro capitale, e, sia che si tratti di società mutue, sia che si tratti di società a premio fisso, non è impossibile il riconoscere il beneficio delle medesime; poichè, se nelle società a premio fisso vi sono i dividendi, nelle mutue vi sono pure i rimborsi, o restituzioni di ciò che sopravanza dal pagato premio, vi è sempre insomma un reddito, una base d'imposta; di più vi sarebbe pure sempre quella base additata dal deputato Valerio. Ad ogni modo poi, questa questione è abbastanza grave onde la Commissione debba esaminare se si abbia o no da accettare la proposta del preopinante; quindi insisto sulla medesima.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Commissione, ben inteso che, se la Camera ammette l'aggiunta onde

dichiarare esenti le assicurazioni mutue dalla tassa, allora cessa ogni quistione; se poi la Camera non ammette questa aggiunta, allora si rimanderà l'articolo alla Commissione, affinché proponga il modo di colpire queste società.

VALERIO. Io formolo la mia proposta in questo senso: « Sono esenti dalla tassa stabilita colla presente legge le società di assicurazioni debitamente autorizzate, » e così ometto la parola *mutue*.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. La Commissione dovunque trovò un reddito industriale imponibile, ha proposto una tassa in favore del gran principio della proporzionalità e della eguaglianza. Io resto meravigliato che l'onorevole Valerio si faccia difensore di un privilegio, poichè questo sarebbe un vero privilegio a favore delle società a premio fisso, le quali hanno un reddito imponibile, mentre, come ho già detto, le altre non ne hanno.

Se il deputato Valerio vuole formalmente proporre che la Commissione studi se nel redigere la tabella B si debbano comprendere i direttori delle società mutue, io non sarò per oppormi; ma questo non porterebbe la conseguenza che si debbano tassare le società mutue, nè che sia giusto e conforme al principio della proporzionalità tante volte invocato in questa Camera, principio che si vuole attuare ogniqualvolta non offenda altri principii, come sarebbe quello della inviolabilità degli affari di famiglia. Io non vorrei che questa quistione fosse pregiudicata; per conseguenza penso che la Camera dovrebbe accettare l'articolo qual è, salvo ad esaminare nella tabella B se si debbano imporre i direttori delle società mutue; questa è una quistione su cui non esprimo per ora un'opinione.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Valerio.

VALERIO. Io non credo di essermi meritato mai, nè di meritarmi ora il rimprovero fattomi dall'onorevole relatore di difendere i privilegi. Qui vi sono due sole vie da battere: o si accetta il principio annunciato dall'onorevole deputato Despina, che le società di assicurazione devono considerarsi come istituzioni di previdenza e di moralizzazione, e allora si devono rendere immuni tutte da questa tassa; o non si considerano come tali, ma come società industriali, come società che mirano ad un guadagno, e allora si vogliono colpire tutte.

Dunque vede l'onorevole relatore che io non domando verun privilegio, domando l'applicazione franca, completa di un principio o di un altro. Le volete società di previdenza moralizzatrici? Esentatele tutte. Le volete società industriali? Colpitele tutte; ed è appunto perciò che io proponevo la cancellazione della parola *mutue*. Io acconsento che queste società di assicurazione siano considerate come società di previdenza, e quando la Camera respingesse la mia proposta, io accetterei la proposizione del relatore; e gli faccio fin d'ora formale istanza, per non venire ad un'altra votazione, che l'aggiunta sia cancellata, e quindi che la Commissione voglia estendere un'aggiunta nella tabella D, in cui vengano comprese queste società col tassarne i direttori, sia riguardo ai loro alloggi, sia riguardo agli impiegati.

DESPINE. Comme monsieur Valerio a dit que je regardais les sociétés d'assurance comme des sociétés de prévoyance, je désire faire une simple observation. Il est évident que toutes les sociétés d'assurance sont des sociétés de prévoyance; mais je crois devoir faire cette différence que les sociétés mutuelles sont des sociétés de prévoyance seulement, tandis que les sociétés à prime sont non-seulement des sociétés de prévoyance, mais encore des sociétés industrielles.

Et je crois que la loi actuelle n'a voulu frapper que l'industrie et non pas la prévoyance.

PRESIDENTE. Due sono gli emendamenti proposti: l'uno è del deputato Valerio nei termini seguenti:

« Sono esenti dalla tassa stabilita colla presente legge le società d'assicurazione debitamente autorizzate. »

L'altro è del deputato Pescatore, il quale vuole che sia soppressa l'aggiunta proposta dalla Commissione.

Il primo essendo più ampio, lo metterò ai voti.

(È rigettato.)

Ora metterò ai voti l'aggiunta proposta dalla Commissione; che se la Camera rigetta l'aggiunta, allora si rimanderà alla Commissione, affinché formoli il modo di assoggettare queste società ad una tassa.

In ogni caso, qualora sia ammessa, s'intenderà sempre salva la riserva del deputato Valerio di aggiungere un articolo alla tabella B.

VALERIO. Mi pare che, dietro l'ultima dichiarazione del relatore, egli non debba più insistere sulla votazione di questo paragrafo.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Anzi insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore vuole che la tassa non colpisca direttamente la società, ma consente solamente che vi sia sottoposto il direttore.

COSSATO. Io credo che questo non si possa fare senza realmente imporre le società mutue, perchè, quando si sarà imposto il direttore della società, il direttore preleverà questa imposta sul contributo sociale; e per conseguenza, se ora la Camera venisse a votare che le società mutue debbano essere esenti da questa tassa, vota naturalmente che nessuno debba pagare per esse.

PRESIDENTE. Io osservo che quest'aggiunta è per rendere le società mutue immuni dalla tassa imposta per le altre società di assicurazione. Facendo quest'aggiunta si stabilisce che le società mutue non sono sottoposte a questa tassa, cioè che non debbono pagare il 2 e mezzo per cento di diritto fisso, ma questo non esclude la tassa sul fitto che si vorrebbe imporre all'alloggio del direttore.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Onde evitare una specie di contraddizione, se non nella lettera, nello spirito della legge, si potrebbe dire: « Sono esenti dalla tassa stabilita nel presente articolo... » (Sì / sì!) In tal caso naturalmente si riserva alla Camera la facoltà di mettere una tassa sul direttore, la quale in definitiva verrebbe a cadere sulla società.

PRESIDENTE. Allora l'aggiunta sarebbe così espressa:

« Sono esenti dalla tassa stabilita nel presente articolo le società di assicurazioni mutue debitamente autorizzate. »

La metto ai voti.

(È approvata.)

Metto ora ai voti l'intiero articolo 26.

(La Camera approva.)

« Art. 27. Gli esercenti professioni ed arti liberali indicate nella tavola C saranno esenti dalla tassa nel primo anno del loro esercizio, e nel secondo anno non potranno essere collocati che nell'ultimo grado della rispettiva categoria. »

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Osservo che questo deve essere riservato dopo l'esame dell'emendamento proposto dal deputato Valerio alla tabella C.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io non iscorgo questa necessità; noi abbiamo riservato l'esame della tabella C, perchè vi erano due sistemi di fronte: vi è quello dell'onorevole Valerio, il quale propone di sopprimere la graduazione e di stabilire una tassa unica proporzionale al fitto; vi è poi il sistema del Ministero che mantiene le due tasse, cioè la graduale e la proporzionale. Però nè

l'onorevole Valerio nè la Commissione hanno mai proposto di esonerare gli esercenti le professioni liberali. Quindi sta in massima che queste professioni saranno tassate. L'articolo 27 stabilisce solo un'eccezione di tempo; qualunque sia la tassa, l'articolo 27 può stare, sia che il sistema Valerio prevalga, sia che prevalga il sistema della Commissione. Ove adunque venisse adottata la mia proposta di procedere alla immediata discussione...

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Osservo che vi sono già due iscritti che hanno domandato la parola appunto per discutere se ciò si debba o no trattare in questo punto. Mi pare dunque più conveniente che si rimandi alla Commissione.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Accennerò ad una proposta che voglio fare. Sono stato l'altro giorno così commosso da quanto disse l'onorevole deputato Valerio sulla condizione dei giovani avvocati e dei giovani medici, che io veramente non avrei difficoltà di allargare l'eccezione portata dall'articolo 27. Quest'articolo propone l'esenzione dalla tassa pel primo anno dell'esercizio delle professioni contemplate nella tavola C: io sarei disposto ad estendere l'esenzione a tre anni; tuttavolta mi pare che non tutti quelli che sono contemplati nella tavola C sono meritevoli di questo favore, perchè alcuni di essi percepiscono dall'esercizio della loro professione un utile immediato, il quale non dipende dall'abilità dell'esercente, ma bensì dalla clientela che essi hanno; questi, a mio credere, sono i causidici ed i notai.

Una voce. E i farmacisti.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Bene: e i farmacisti. I causidici entrano immediatamente in possesso di uno studio avviato, la cui rendita è quasi assicurata. Il successore d'un notaio o di un procuratore avviato guadagna quasi come il suo predecessore, quindi io proporrei quest'aggiunta. La leggo perchè, se viene rimandato l'articolo alla Commissione, le venga trasmessa pure l'aggiunta. Sarebbe dunque così concepita: « Gli esercenti professioni ed arti liberali indicati nella tavola C, ad eccezione dei causidici, dei notai e dei farmacisti, saranno esenti dalla tassa nei primi tre anni del loro esercizio. »

Voci. Non basta, metta pure cinque anni.

PRESIDENTE. Il signor ministro aderisce a che si rimandi la discussione di quest'articolo?

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io non ho difficoltà.

MIGLIETTI. Domando la parola.

Osservo che i notai non sono nella stessa condizione, e che...

PRESIDENTE. Ora non si discute quest'articolo; ella avrà tempo a parlare su questo quando il medesimo verrà in discussione. Rimane dunque sospesa la discussione dell'articolo 27.

« Capo V. — *Della formazione delle matricole, dei ruoli della tassa e dei richiami dei contribuenti.* — Art. 28. Chiunque eserciti una professione, arte o commercio soggetti alla tassa, dovrà, nel termine da fissarsi nel regolamento, presentare al verificatore del distretto una dichiarazione da lui firmata esprimente la qualità e natura della professione od industria esercitata.

« Dovrassi inoltre indicare :

« Dagli esercenti compresi nella tavola A la consistenza ed il valore locativo degli alloggi e locali destinati all'esercizio, giusta le massime stabilite nel capo III;

« Dagli esercenti compresi nelle tavole B e C la consistenza

ed il valore locativo degli alloggi e locali come sopra, ed il grado della tariffa cui credono di appartenere;

« Dagli esercenti compresi nella tavola D il numero degli operai, fusi, telai, forni, fucine, cilindri ed altri consimili strumenti di produzione ch'essi impiegano;

« Dalle società anonime la rendita dell'anno antecedente, o dove non contino un anno di esistenza, il capitale o fondo sociale. »

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Faccio un'osservazione di forma. Siccome venne proposta la soppressione dell'articolo 14, se questa verrà adottata, tutti gli articoli mutando di numero, bisognerà riservare la numerazione.

PRESIDENTE. La numerazione è sempre riservata.

Se non vi è opposizione, pongo ai voti l'articolo testè letto.

(È approvato.)

« Art. 29. Le dichiarazioni possono farsi su carta libera e devono essere sottoscritte dal contribuente.

« Laddove questi non sappia o non possa scrivere, la di lui incapacità deve essere attestata con firma sulla dichiarazione da due persone conoscenti del medesimo. »

(È approvato.)

Art. 30. La Commissione ne propose la soppressione: il signor ministro aderisce?

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Sì, aderisco.

PRESIDENTE. « Art. 31. Il difetto delle consegne o dichiarazioni nel termine prescritto dalla presente legge o dal regolamento, o l'infedeltà delle medesime, daranno luogo al pagamento di una sovratassa uguale alla metà della tassa che risulterà dovuta dall'esercente. »

BONAVERA. Io ho già accennato nella tornata di ieri l'altro che in quest'articolo mi pareva esistesse una lacuna, perchè viene imposta la sovratassa senza essersi lasciato nessun margine. Nelle precedenti leggi votate dalla Camera ricordo che vi sono degli articoli nei quali si lasciava il limite del quarto, perchè il contribuente il quale deve dichiarare particolarmente il valore locativo, può darsi che venga a mancare anche per inesattezza. Una variazione, per esempio, nel valore locativo, particolarmente quando è presuntivo, non dovrebbe dare luogo alla penale d'una sovratassa che consiste nella metà in più della tassa medesima.

A questo riguardo io desidererei procedere con una distinzione, cioè o la mancanza delle dichiarare procede da dolo, da malizia, e in questo caso consentirei che fosse colpito con tutto il rigore della legge, e non vi fosse margine alcuno, oppure può procedere da inavvertenza, da inesattezza, ed in questo caso è giusto che vi sia un limite, che vi sia un margine ad oggetto che il dichiarante non sia colpito da una pena non meritata. Per esempio nel nostro articolo noi avremmo il caso di dolo quando il dichiarante venisse ad omettere la sua dichiarazione.

In questo caso l'ommissione non può spiegarsi che con un fatto malizioso, cioè quello di volersi esentare dalla tassa. Esiste anche un altro caso di dolo quando si trattasse di fitti reali, perchè il fitto reale è una cosa certa, ed il dichiarante, il quale venisse a fare una consegna relativamente ad un fitto reale, che fosse minore del vero, siccome questo risulta da documenti autentici, in questo caso vi sarebbe malizia; ed io consentirei che l'articolo relativamente a questo stesse in tutto il suo rigore.

Ma noi abbiamo anche i casi delle denunce relativamente ai gradi che riflettono le professioni.

Ora il professionista il quale venisse a fare la sua denuncia

e si mettesse, per esempio, in un grado inferiore, in questo caso io non credo che potrebbe dichiararsi che lo facesse per malizia o per dolo, perchè potrebbe anche darsi che fosse inavvertenza, tanto più che, quando si tratta di stabilire il suo interesse proprio, quando questo è in certo modo in opposizione colle finanze, bisognerebbe in questo caso ammettere una differenza, tanto più quando la denuncia del grado è stata fatta dal dichiarante e che questa è in mano del verificatore, perchè questi potrà benissimo, avuto riguardo alla notorietà del fatto, avuto riguardo ai confronti, rettificare la dichiarazione e portarla in quel grado in cui deve essere. In tale caso però sul punto del grado, io intenderei che il denunziante il quale ha fatta la sua dichiarazione, tuttochè inesatta, non possa essere soggetto a nessuna pena nel caso che fosse posto in un grado maggiore.

Un'altra ipotesi è quella in cui si tratta di denuncia, la quale riflette i fitti presuntivi, quando il dichiarante ha dei locali che sono suoi propri. In questo caso, o signori, senza agire con malizia si possono benissimo commettere delle inesattezze e fare delle dichiarazioni minori, ed appunto in questo caso, quando si discussero le altre leggi d'imposta, particolarmente la legge sulla tassa delle case, mi sovvengo che era stato lasciato un margine del quarto, cioè quando la dichiarazione non era inferiore ai tre quarti non si faceva luogo a veruna sovratassa, perchè sarebbe sembrato troppo severo, se per una dichiara minore di poche lire, si fosse applicata una pena sì grave.

Se la Commissione si vuole penetrare di questo principio e formulare l'articolo in modo che sia fatta la distinzione tra la malizia e l'inavvertenza, in questo caso, o signori, io consentirei volentieri che la legge sia eseguita, e sia castigato chi lo merita, perchè colui il quale per semplice inavvertenza potesse fare una dichiarazione meno esatta, non venga colpito dal rigore della sovratassa.

PRESIDENTE. Il relatore ha la parola.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. La Commissione ammette che nelle osservazioni dell'onorevole Bonavera vi sono dei riflessi di grave importanza; ma faccio notare che la Commissione ha accettata la parola *infedeltà*, supponendo una negligenza gravissima, che, secondo le massime generali del diritto, è pareggiata ad una frode. Sicuramente quando si tratta di fitti presunti ci può essere una differenza di una certa latitudine fra due periti egualmente probi, e n'è prova che si vedono sovente perizie fatte da uomini espertissimi che differiscono del 10 ed anche del 15 per cento.

Non era sembrato alla Commissione di oltrepassare questo punto, perchè, trattandosi di elementi per loro natura alquanto arbitrari, come sarebbero i fitti presunti, specialmente nelle piccole borgate, dove non si ha il confronto dei loro vicini, il giudice non avrebbe, a parere della Commissione, applicata la pena della sovratassa per infedeltà, se non quando ci fosse veramente una colpa per parte del dichiarante.

Per conseguenza, se l'onorevole Bonavera vuole proporre un emendamento, la Commissione lo prenderà in serio riguardo; ma essa non crede che la sua primitiva redazione possa aprire il varco alle conseguenze che teme l'onorevole deputato Bonavera.

BONAVERA. Mi riservo di formulare un emendamento sui principii cui ho accennato, purchè la Commissione ne accetti il rinvio.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. L'onorevole deputato Bonavera vuole esclusi alcuni casi in cui la multa sarebbe applicata agli errori di buona fede.

Ora, gli errori di buona fede mi sembra che possano soltanto cadere sopra le dichiarazioni le quali sono suscettive di varie estimazioni; egli è evidente che per quella parte delle dichiarazioni che riflette gli stromenti di produzione o il numero degli operai, non vi possa essere luogo ad errore, poichè quello che ha diecimila fusi e cinquanta telai non può a meno di dichiararlo.

In quanto poi ai fitti, dove esistono contratti, non può essere dubbia la dichiarazione; non vi è che la questione dei fitti presunti che possa recare qualche difficoltà, ed io riconosco a questo riguardo che l'onorevole deputato Bonavera ha ragione, poichè colui che fa una consegna che non è lontana dal vero, non si può dire che abbia commesso un'infedeltà. Tuttavia, siccome nelle leggi è meglio il concretare le idee, così, se il deputato Bonavera propone che nelle dichiarazioni dei fitti presunti si ammetta la latitudine del quarto, io non avrei difficoltà di accettare la sua proposta.

BONAVERA. Ma anche nella fissazione dei gradi vi può succedere un'inavvertenza.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Questo non può succedere, non potendo aver luogo pei gradi una sovratassa.

BONAVERA. Si combini l'articolo 28 coll'articolo 31 e si vedrà che la dichiarazione del grado è paragonata agli altri casi nei quali si fa luogo a sovratassa.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Se vi è dubbio, certamente io non ammetto che una falsa dichiarazione di grado possa dar luogo a un'ammenda anche quando fosse fatta con malizia, perchè questa non si può provare.

Siccome i gradi non sono una cosa assoluta, ma soltanto relativa, uno non può conoscere quale è lo stato reale degli altri, e può di buona fede crederci di un grado inferiore. Quindi io ammetto pienamente l'esenzione dalla multa per le dichiarazioni relative ai gradi, e ammetto eziandio che per le dichiarazioni relative ai fitti presunti si stabilisca la diminuzione del quarto.

PRESIDENTE. Allora questo articolo s'intenderà mandato alla Commissione.

« Art. 32. Il verificatore prende ad esame le notificazioni degli esercenti, supplisce d'ufficio alle mancanti, rettifica le inesatte, fissa la categoria e la classe di ciascuno di essi, e predisporre la matricola. »

(La Camera approva.)

« Art. 33. Qualora le dichiarazioni degli esercenti non producano la graduazione nei limiti determinati dall'articolo 6, essa verrà rettificata per via di confronti, tenuto conto specialmente della notorietà dei fatti. »

BONAVERA. Domando la parola.

Questi articoli dal 33 al 38 dipendono dall'emendamento che io ho proposto sull'articolo 6. Io ho chiesta la soppressione di questo articolo, e siccome questi articoli non tendono che a mettere in esecuzione l'articolo 6, converrebbe sospenderne la discussione, finchè la Commissione abbia riferito sull'articolo 6 che le fu rimandato.

PRESIDENTE. Mi pare che, piuttosto di procedere a balzi in questa discussione, sarebbe meglio che la Commissione esaminasse attentamente queste proposte, e che quindi ne facesse relazione. Siccome a tal uopo essa ha bisogno di un tempo materiale, e sarà difficile che domani sia in grado di presentare questa relazione, io sospenderò la discussione di questa legge e metterò all'ordine del giorno il progetto di legge relativo agli effetti delle cambiali fra persone non commercianti. (Sì! sì!)

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io pregherei la Camera a voler permettere che fosse pure messa all'ordine del giorno per domani la legge sulla conservazione del catasto in Sardegna; la relazione della Commissione sarà distribuita questa sera o domattina, ed è questa una legge che non potrà dar luogo a lunga discussione.

Molte voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Allora questo progetto di legge sarà messo pel primo all'ordine del giorno per la tornata di domani.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Discussione del progetto di legge per la conservazione del catasto in Sardegna;
- 2° Discussione del progetto di legge relativo agli effetti delle cambiali fra persone non commercianti.

TORNATA DEL 9 APRILE 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

SOMMARIO. Rinunzia fatta dal deputato Lione — Sospensione sulla medesima — Atti diversi — votazione ed approvazione del progetto di legge relativo agli effetti delle lettere di cambio rispetto ai non commercianti — Convalidamento dell'elezione del terzo collegio di Oristano — Discussione del progetto di legge per la conservazione del catasto in Sardegna — Considerazioni del deputato Despina, e risposte del relatore Decandia e del ministro delle finanze — Chiusura della discussione generale e approvazione dei primi quattro articoli — Emendamento del deputato Sulis all'articolo 5 — Opposizioni del relatore e del ministro delle finanze — Reiezione dell'emendamento, e approvazione degli articoli 5 e 6 — Opposizione del ministro delle finanze all'emendamento della Commissione all'articolo 7 — Parlano i deputati Fara-Forni, Decandia, relatore, Bertini, Quaglia, Sulis e Cavour Gustavo — Reiezione dell'emendamento e approvazione dei rimanenti articoli — votazione ed approvazione della legge — Relazione sulla domanda di credito per aggiunta di spese ai bilanci 1852 dell'azienda di artiglieria, e delle finanze.

La seduta è aperta alle ore 1 e 1/4 pomeridiane.

AIRENTI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, ed espone il seguente sunto di petizioni ultimamente pervenute alla Camera.

5118. Cinque artisti italiani, dimoranti in Torino, presentano alcune considerazioni alla Camera per invitarla a riformare la legge 31 dicembre 1850, e stabilire con essa che il monumento da erigersi al magnanimo Carlo Alberto sia mandato a pubblico concorso, ed in modo che somministri lavoro ai migliori scultori d'Italia.

5119. Il Consiglio comunale di Borgo d'Orta, con sua deliberazione del 9 marzo 1853, instando perchè la ferrovia da Novara al lago Maggiore sia fatta transitare per quella riviera, offre al Governo la cessione dei terreni che dessa sarà per occupare lungo il territorio di quel comune.

5120. Il Consiglio delegato della città di Varallo adduce alcune considerazioni per dimostrare i vantaggi che ridonderebbero alla provincia della Valsesia, qualora per la ferrovia da Novara al lago Maggiore venisse prescelta la linea d'Orta.

5121. Trentanove elettori del circondario di Varallo, provincia della Valsesia, instano perchè per la ferrovia al lago

Maggiore sia adottata la linea per la riviera del lago d'Orta.

PRESIDENTE La Camera essendo in numero, metterò ai voti l'approvazione del processo verbale della tornata precedente.

(È approvato.)

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il deputato Lione scrive in data di ieri quanto segue:

« Già da alcun tempo mi accorgo di non poter corrispondere abbastanza allo scopo a cui mira la deputazione. Si aggiunge che negli entranti mesi, le raddoppianti incumbenze dell'insegnamento m'impedirebbero persino d'intervenire ai lavori degli uffizi ed alle sedute della Camera con quella assiduità ed esattezza che di dovere. Mi credo quindi in debito di rassegnarle le mie dimissioni.

« Non creda essa che su tale mia determinazione meditata prima lungamente e con calma, possa avere influito l'incidente di ieri, di nessuna importanza. Il presidente e la Ca-